1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 20

BIBLIOTECA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 maggio 1991 — SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **205.** Ordinanza 23 aprile-15 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Infrazioni oblazionabili - Presunto trattamento sfavorevole con effetti retroattivi - Assenza di qualsiasi funzione innovativa - Richiamo alle sentenze nn. 155 e 380 del 1990 e nn. 123 e 233 del 1988 della Corte - Carattere interpretativo della norma censurata - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, ultimo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma) . . . . . *Pag.* 5

N. **206.** Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Professionisti - Detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali - Abolizione retroattiva per il 1982 - Analoghe questioni già dichiarate non fondate (ordinanza n. 51/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3, 23 e 53) . . . . . » 7

N. **207.** Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Difesa - Prove - Mancata previsione dell'obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del p.m. - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 500, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 76) . . . . . » 8

N. **208.** Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione della pena - Termini - Incongruità - Ragionevolezza della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.D. degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del c.p.p.; c.p.p., art. 563, quarto comma).

(Cost., artt. 76 e 25, primo comma). *Pag.* 9

N. **209.** Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti dello Stato - Età pensionabile - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Possibilità di revoca - Mancata previsione - Razionalità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, secondo comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., artt. 3 e 97). » 12

N. **210.** Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili minorenni affetti da cecità assoluta - Indennità di accompagnamento - Esclusione per il periodo 1° luglio 1980-1° gennaio 1989 - Diversità logica dei presupposti che legittimano indennità e pensione - Richiamo alla sentenza n. 346/1990 e alla ordinanza n. 280/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, terzo comma; legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1).

(Cost., artt. 2, 3 e 38) » 13

N. **211.** Sentenza 23 aprile-13 maggio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Notifica a mezzo posta - Compiuta giacenza della raccomandata - Presunzioni legali e diritto di difesa - Presunta incompatibilità - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 181/1980, 77/1972 e 170/1976) - Adeguata assicurazione di ogni garanzia di difesa - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 170, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 3). » 15

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **25.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 maggio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).

Energia elettrica - Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale) - Attribuzione all'ENEA e al Ministero dell'industria del compito di predisporre i modelli di domanda e di scheda riassuntiva dei dati tecnico-economici che dovranno essere utilizzati anche dalle province autonome - Previsioni delle tipologie degli interventi specifici per i quali le domande possono essere prese in esame; dei criteri di valutazione delle domande; delle modalità di presentazione al Ministero della richiesta di fondi; delle modalità di ripartizione dei fondi da parte del C.I.P.E. e poi di concessione ed erogazione dei contributi da parte delle regioni e province autonome; dei presupposti e delle modalità per la revoca dei contributi e la loro ulteriore destinazione; delle verifiche sull'effettivo conseguimento del risparmio energetico - Violazione della sfera di competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 116/1991.

(Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 febbraio 1991).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e 107). *Pag.* 19

N. **26.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 maggio 1991 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Avviso di vendita all'incanto di immobile sito nel comune di Courmayeur denominato «*ex* casermetta dei carabinieri» distinto al n.c.e.u. alla partita 318, fg. 87, n. 10, attualmente ridotto allo stato di rudere, e al n.c.t. con il mappale n. 10 del fg. 87, altitudine m 2400 circa s.l.m. - Asserita erroneità del presupposto dell'appartenenza al patrimonio dello Stato dell'immobile in questione a seguito della cessazione della destinazione alla difesa nazionale, attese le disposizioni dello statuto regione Valle d'Aosta (artt. 5 e 6) circa il trasferimento al patrimonio della regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel territorio della regione stessa, conformemente all'interpretazione data a dette norme col parere 13 giugno 1989 della sezione III del Consiglio di Stato - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Impossibilità di trarre argomenti in contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1959 riguardante la regione Sicilia - Istanza di sospensione.

(Avviso di asta pubblica della Intendenza di finanza di Aosta in data 1° marzo 1991).

(Statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 4, 5 e 6) . . . . . *Pag.* 23

N. **27.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 maggio 1991 (della regione Lombardia).

Industria e commercio - Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione - Organizzazione semestrale di corsi di formazione professionale di detti agenti; fissazione del numero minimo di ottanta ore di insegnamento nonché delle materie oggetto delle prove d'esame - Ingiustificata violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale.

(Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1991, n. 452 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 aprile 1991).

(Cost., artt. 117 e 118 in relazione agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). » 25

N. **19.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 1991 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia).

Sanità pubblica - Regione Sicilia - Comitati di gestione delle uu.ss.ll. - decadenza del comitato di gestione ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più membri solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati - Asserita elusione della normativa statale recepita nella legge regionale n. 4/1986 circa la composizione numerica (5 o 7 membri) dei comitati in questione - Asserito contrasto della normativa impugnata con la previsione del d.-l. n. 35/1991 convertito in legge n. 111/1991 che detta norme per lo scioglimento degli organi di governo delle uu.ss.ll. e per la loro sostituzione con nuovi organi, il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario, che dovranno essere nominati entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1991 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 38/1957.

(Legge regione Sicilia 16 aprile 1991).

(Cost., art. 97; statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lett. *c*), in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla legge regione Sicilia 15 gennaio 1986, n. 4) . . . . » 28

N. **20.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 1991 (del commissario dello Stato per la regione Sicilia).

Regione Sicilia - Sanità pubblica - Controllo sugli atti delle uu.ss.ll. non rientranti nelle competenze della sezione centrale - Attribuzione alla sezione provinciale nella cui circoscrizione è compreso il comune sede della u.s.l. - Asserito contrasto con la normativa statale in materia che stabilisce che detto controllo venga esercitato dal comitato regionale di controllo, in sede unica, integrato da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro - Violazione del principio del coordinamento della finanza regionale con quella statale.

(Legge regione Sicilia 16 aprile 1991).

(Cost., artt. 119 e 130; statuto speciale regionale Sicilia, artt. 14 e 17) . . . . . » 30

N. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 maggio 1991 (della provincia autonoma di Bolzano).

Sanità pubblica - Previsione della costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario, destinati a sostituire gli organi previsti dal vigente ordinamento regionale e provinciale - Previsione, altresì, di incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario nonché del relativo trattamento economico - Conferimento al commissario del Governo ed al Ministro della sanità di poteri sostitutivi anche nei confronti della provincia di Bolzano - Asserita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità e di organizzazione e funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Illegittimo esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della provincia di Bolzano, senza la deliberazione del Consiglio dei Ministri e senza l'intesa o il parere della provincia stessa, in violazione del principio di «leale cooperazione» - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1991).

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, nn. 10 e 16; 16, primo comma; 54, primo comma, nn. 5 e 6; 87 e 88) . . . . . *Pag.* 33

N. 22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 maggio 1991 (della provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Previsione della costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario, destinati a sostituire gli organi previsti dal vigente ordinamento regionale e provinciale - Previsione, altresì, di incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario nonché del relativo trattamento economico - Conferimento al commissario del Governo ed al Ministro della sanità di poteri sostitutivi anche nei confronti della provincia di Trento - Asserita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità e di organizzazione e funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Illegittimo esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della provincia di Trento, senza la deliberazione del Consiglio dei Ministri e senza l'intesa o il parere della provincia stessa, in violazione del principio di «leale cooperazione» - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale nn. 177/1988, 460/1989 e 85/1990.

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, settimo e ottavo comma, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 9, primo comma, n. 10; 18 e 87) . . . . . » 35

N. 316. Ordinanza del giudice conciliatore di Torino del 14 febbraio 1991.

Processo civile - Notificazioni - Notificazioni eseguite dalla parte privata o dal difensore mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento - Omessa previsione - ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione per l'azione civile nel processo penale - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 137; c.p.p. 1988, artt. 78, secondo comma, e 152 c.d.).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 38

N. 317. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 14 febbraio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - inapplicabilità della disciplina (rivalutazione monetaria e interessi legali) prevista dall'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. in caso di ritardato pagamento per i crediti di lavoro - Disparità di trattamento rispetto a tali crediti - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) . . . . . » 40

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 205

Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sistema sanzionatorio - Infrazioni oblazionabili - Presunto trattamento sfavorevole con effetti retroattivi - Assenza di qualsiasi funzione innovativa - Richiamo alle sentenze nn. 155 e 380 del 1990 e nn. 123 e 233 del 1988 della Corte - Carattere interpretativo della norma censurata - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 20, ultimo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti civili vertenti tra Piotto Raffaello ed altri ed il Prefetto della Provincia di La Spezia, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 4 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione questione di legittimità dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sul presupposto che la disposizione denunciata, nonostante la sua apparente natura di norma interpretativa, va intesa o come abrogazione dell'art. 11, quarto comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, o come parziale abrogazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguenza di determinare in ogni caso retroattivamente un trattamento sanzionatorio sfavorevole (nella specie, applicazione della oblazione nella misura prevista dall'art. 138 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con gli aumenti operati dagli articoli 113 e 114 della legge n. 689 del 1981, in luogo del pagamento in via breve della minor somma di lire 5.000) che contrasta con il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, stante la relativa applicabilità «non solo alle norme penali, bensì, più in generale, a qualunque norma sanzionatoria, e dunque anche a quelle in materia di sanzioni amministrative»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, assumendo che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, col fare salva la disciplina dell'art. 138 del codice della strada «con le modifiche apportate dall'art. 11» della legge n. 62 del 1974, ha inteso conservare valore al meccanismo per «scaglioni» di oblazione tipico della disciplina della circolazione stradale, con esclusione, peraltro, delle previsioni che — come quella del quarto comma dello stesso art. 11

— stabilivano una disciplina specifica derogante alla regola generale, sicché quest'ultima disposizione doveva ritenersi abrogata per incompatibilità, a norma dell'art. 42 della stessa legge n. 689 del 1981; donde — afferma l'Avvocatura — la natura interpretativa della norma denunciata, avendo il legislatore inteso unicamente dirimere le incertezze alimentate da talune oscillanti pronunce di giudici di merito, pur se resterebbe comunque assorbente il rilievo che il principio di irretroattività è costituzionalizzato nella stretta materia penale;

Considerato che questa Corte ha da tempo (cfr. sentenza n. 118 del 1957) avuto modo di affermare l'ammissibilità sotto un aspetto generale delle leggi interpretative, puntualizzando, peraltro, come una simile qualificazione giuridica spetti soltanto alle leggi o alle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove ritenuto oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata (cfr. sentenze nn. 155 e 380 del 1990 e nn. 123 e 233 del 1988);

che la norma denunciata manifestamente soddisfa tali caratteri, per essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti, sanando, per questa via, un deprecabile stato di incertezza generato dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel tempo per disciplinare il pagamento in misura ridotta nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

che, risultando assente qualsiasi funzione innovativa, si deve riconoscere alla disposizione censurata il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile «indice di riconoscimento» (cfr. sentenza n. 123 del 1988) il contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove le opposte tesi si sono misurate sulla base di egualmente solide argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico;

che, in conseguenza delle sovraesposte considerazioni, la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 4 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0585

N. 206

Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Professionisti - Detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali - Abolizione retroattiva per il 1982 - Analoghe questioni già dichiarate non fondate (ordinanza n. 51/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3, 23 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi con quattro ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona iscritte ai nn. 11, 12, 13 e 14 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con due ordinanze del 17 ottobre, e con altre del 9 e 23 maggio 1985, pervenute alla Corte costituzionale il 10 gennaio 1991 (R.O. nn. 11, 12, 13 e 14 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;

che, secondo il giudice *a quo* la norma impugnata contrasterebbe: *a)* con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o meno conservato la documentazione delle spese in precedenza detraibili in modo forfettario; *b)* con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la detrazione dall'imponibile delle spese, di cui non sia stata conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità contributiva;

Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità delle questioni sollevate;

che le questioni stesse sono analoghe ad altre, risolte nel senso della non fondatezza con ordinanza n. 51 del 1988, con la quale questa Corte ha affermato che la determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore e la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della capacità contributiva;

che la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a censure di illegittimità costituzionale;

che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0586

N. **207**

Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Difesa - Prove - Mancata previsione dell'obbligatorietà dell'inserimento nel fascicolo del p.m. - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 500, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo e secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1990 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Vella Antonio, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il vice pretore onorario di Firenze ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, commi primo (limitatamente all'inciso «e contenute nel fascicolo del pubblico ministero») e secondo;

che, in particolare, il giudice remittente ritiene che le disposizioni indicate contrastino:

— con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto costituirebbero un effettivo impedimento al paritario esercizio dei diritti della difesa;

— con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei principi fissati all'art. 2, n. 3 e n. 69, della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, sulla paritaria partecipazione dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento, nonché sulla disciplina della materia della prova;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità della questione, in quanto sollevata solo in via eventuale, ed ha concluso, nel merito, per l'infondatezza;

Considerato che in tema di ammissibilità della questione questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento *a quo* un'incidenza attuale e non meramente eventuale, nel senso che solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento (cfr. sentt. nn. 300 del 1983, 140 e 190 del 1984, 76 del 1987, 76 e 167 del 1988);

che, nel caso di specie, il dubbio di legittimità investe la impossibilità di contestare le eventuali deposizioni dei testi con dichiarazioni raccolte dal difensore e non contenute nel fascicolo del pubblico ministero: impossibilità che può ritenersi influente sul procedimento in corso solo allorché i testi in questione siano stati effettivamente escussi nel dibattimento, ed ove, inoltre, il contenuto delle loro deposizioni contrasti con le dichiarazioni rese in precedenza alla parte privata, così da rendere necessaria o comunque utile, per la parte stessa, la contestazione;

che dal contenuto del provvedimento di rimessione e dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge che nulla di tutto questo è avvenuto;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi primo (limitatamente all'inciso: «e contenute nel fascicolo del pubblico ministero») e secondo, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal vice pretore onorario di Firenze con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0587

N. 208

Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione della pena - Termini - Incongruità - Ragionevolezza della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.D. degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del c.p.p.; c.p.p., art. 563, quarto comma).

(Cost., artt. 76 e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, «e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale», promossi con 12 ordinanze emesse dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente ai nn. 22, 36, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 74, 75, 76, 77 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica artt. 6, 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con dodici ordinanze di contenuto identico, ha sollevato — in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, «e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale», nella parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile, di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo comma, lett. *e)*, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale (secondo cui «Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555 comma 1 lettera *e)*, è competente a decidere il pretore del dibattimento») a consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia, ove la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa anche al combinato disposto di queste ultime norme;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino all'apertura del dibattimento — come stabilito nei giudizi di tribunale — anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione;

che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col consenso del pubblico ministero;

che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la richiesta stessa;

che è intervenuto nei presenti giudizi (tranne che in quelli di cui alle ordinanze artt. 37, 38 e 56 reg. 1991) il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che, innanzitutto, va ritenuta ammissibile esclusivamente la questione relativa all'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in quanto è questa la sola disposizione che, ad avviso del giudice *a quo*, consente all'imputato la facoltà di richiedere l'applicazione della pena fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ed è, quindi, l'unica che egli ritiene di dover applicare nella fattispecie;

che, di conseguenza, la questione concernente il combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, essendo prospettata in via subordinata ed in forma meramente ipotetica (ipotesi, peraltro, dallo stesso giudice *a quo* chiaramente non condivisa), va dichiarata manifestamente inammissibile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, sentt. nn. 182 del 1984, 146 del 1985, 456 del 1989);

che, nel merito, la dedotta violazione della legge-delega evidentemente non sussiste, in quanto la direttiva artt. 103 lascia al legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine alla disciplina delle concrete modalità di funzionamento del processo pretorile e, in particolare, in merito alla individuazione dei casi e dei limiti nei quali attuare in tale processo una semplificazione degli istituti previsti per il procedimento davanti al tribunale, onde adeguarli alla naturale maggior celerità e snellezza del giudizio pretorile;

che, nel caso di specie, tale discrezionalità non è stata certamente adoperata in modo irragionevole, in quanto è assorbente rilevare che l'aver lasciato inalterata — rispetto al procedimento dinanzi al tribunale — la facoltà per l'imputato di formulare la richiesta di applicazione di una pena fino all'ultimo momento utile (dichiarazione di apertura del dibattimento) costituisce evidente espressione del *favor* per i riti differenziati — alternativi al dibattimento — la cui incentivazione, come si legge anche nella relazione al progetto preliminare, mira in definitiva a perseguire proprio quella finalità di massima semplificazione invocata dal remittente;

che, infine, è chiaramente da escludere la violazione del principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione), in quanto, come questa Corte ha già avuto occasione di osservare proprio in relazione all'istituto in esame (cfr. ord. artt. 353 del 1990), il fatto che l'imputato sia abilitato ad avanzare la richiesta di applicazione della pena nell'una o nell'altra fase del giudizio non implica lesione del suddetto principio, giacché è pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la pena nelle varie fasi durante la pendenza del termine;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, artt. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe;*

b) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime ordinanze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0588

N. 209

Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dirigenti dello Stato - Età pensionabile - Riscatto di periodi di servizio o di studio - Possibilità di revoca - Mancata previsione - Razionalità - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37; d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, art. 10, secondo comma, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel ricorso proposto da Lopes Felice contro A.N.A.S. ed altra iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal T.A.R. del Lazio nel ricorso proposto da Pastore Giuliano contro A.N.A.S. ed altra iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 17 ottobre 1990 di identico contenuto il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale «dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui, non ammettendo, neppure in via transitoria, la possibilità di revocare il riscatto di periodi di servizio o di studio o di rinunciare, comunque, ai benefici derivanti dall'esercizio del relativo diritto, non prevedono il diritto al mantenimento in servizio, sino al limite dei 70 anni di età, in favore di coloro che abbiano esercitato il diritto al riscatto anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 413 del 1989, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione»;

che nei giudizi *a quibus* è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identica questione, sì che i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che la norma di cui all'art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477, oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 10, sesto comma, decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989 n. 417, e di applicazione anche ai dirigenti civili dello Stato in base all'art. 1, comma quarto-*quinquies*, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, prevede la possibilità per le categorie ivi previste di rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo della pensione, anche oltre il 65° anno di età e comunque non oltre il 70°;

che tale norma è stata introdotta dal legislatore, nel ridurre il limite d'età pensionabile al compimento del 65° anno (art. 15, primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477), allo scopo di far conseguire il previsto beneficio a coloro che non avessero raggiunto il limite massimo della pensione;

che, pertanto, non appare irrazionale né discriminatoria, in relazione alla descritta *ratio*, la circostanza di mero fatto in cui vengono a trovarsi coloro che, mediante domanda di riscatto accolta dall'Amministrazione con provvedimento formale, abbiano già conseguito il raggiungimento del massimo della pensione, rispetto a coloro che ciò non abbiano conseguito per non aver ottenuto (o potuto ottenere per qualsivoglia ragione) detto beneficio del riscatto;

che neppure si ravvisa alcuna violazione dell'art. 97 Cost., semmai vulnerato da una pronuncia che consentisse, trascendendo i limiti della circoscritta situazione occupazionale tenuta presente dal legislatore, la facoltà, da parte del dipendente, di revoca del beneficio del riscatto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies *del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché dell'art. 10, comma sesto, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0589

N. **210**

Ordinanza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Invalidi civili minorenni affetti da cecità assoluta - Indennità di accompagnamento - Esclusione per il periodo 1° luglio 1980-1° gennaio 1989 - Diversità logica dei presupposti che legittimano indennità e pensione - Richiamo alla sentenza n. 346/1990 e alla ordinanza n. 280/1990 della Corte - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 2, terzo comma; legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1).

(Cost., artt. 2, 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili),

promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dal Pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Adagio Giuseppe e Basili Stefania per la figlia minore Adagio Letizia ed altri contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, invalidi civili minorenni affetti da cecità assoluta, avevano richiesto l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per il periodo compreso tra il 1° luglio 1980 ed il 1° gennaio 1989, il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 19 novembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui escludono, per il periodo considerato, il diritto all'indennità in argomento per gli invalidi civili minorenni affetti dalla suddetta menomazione;

che il Pretore osserva come i soggetti *de quibus* abbiano acquisito il diritto alla pensione d'invalidità dal 1° luglio 1980 *ex* art. 14 *septies*, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1980, n. 33, mentre dal 1° gennaio 1989 sia stata loro erogata, in sostituzione di tale provvidenza, l'indennità di accompagnamento *ex* art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

che, secondo il giudice *a quo*, l'esclusione dell'indennità per tale arco di tempo configurerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in confronto alle altre categorie d'invalidi minorenni ai quali la citata legge n. 18 del 1980 riconoscerebbe il beneficio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in quanto l'indennità, di ammontare superiore alla pensione e sostitutiva di quest'ultima, costituirebbe un incremento della tutela degli invalidi in questione;

Considerato che, mentre à termini dell'impugnata normativa è concessa agli invalidi civili minori di età la sola indennità di accompagnamento esclusivamente ove ne siano accertate l'incapacità a deambulare ovvero a compiere gli atti quotidiani della vita, ai minori ciechi assoluti venne erogata, nell'arco temporale cui la censura si riferisce, la pensione non reversibile già spettante a tale categoria di invalidi a decorrere dal diciottesimo anno di età;

che tale misura rappresentò una provvidenza sui *generis*, volta non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro, quanto piuttosto ad assicurare, con carattere di generalità ed immediatezza, uno speciale beneficio in ragione del particolare disagio che la gravità della menomazione comporta, a prescindere dalla capacità di guadagno;

che, nel quadro della successiva razionalizzazione del sistema, appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta «pensione» con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato importo, nello specifico ammontare previsto per i ciechi e non subordinata ad alcun limite di reddito;

che, conseguentemente, anche nel periodo considerato sono riscontrabili sia quella privilegiata tutela accordata a tale categoria d'invalidi nell'ambito dell'invalidità civile (ordinanza n. 280 del 1990), sia la diversità logica dei presupposti che legittimano l'indennità di accompagnamento da un lato e la pensione dall'altro (sentenza n. 346 del 1989);

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), e dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0590

N. 211

Sentenza 23 aprile-13 maggio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Notifica a mezzo posta - Compiuta giacenza della raccomandata - Presunzioni legali e diritto di difesa - Presunta incompatibilità - Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 181/1980, 77/1972 e 170/1976) - Adeguata assicurazione di ogni garanzia di difesa - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 170, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Kaserer karl, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Kaserer Karl, rilevato che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare era avvenuta a mezzo posta nelle forme di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, mediante spedizione al destinatario assente di avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e con restituzione all'ufficiale giudiziario dell'atto, perché non ritirato nel termine di dieci giorni, ha sollevato, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del nuovo codice di procedura penale in relazione al suindicato art. 8, nella parte in cui considerano avvenuta la notifica a mezzo posta a carico della persona non rinvenuta nella propria abitazione, dopo compiuta la giacenza della raccomandata presso gli uffici postali;

Siffatta disciplina, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe lesiva del diritto di difesa del cittadino, poiché l'affissione o la spedizione dell'avviso non danno alcuna garanzia che la giacenza della raccomandata sia portata a conoscenza del destinatario, il quale, comunque, non ha l'obbligo di ricevere la corrispondenza inviatagli, né di rientrare presso il proprio domicilio almeno ogni dieci giorni;

Essendo poi rimessa all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario la scelta del modo di notifica, a mezzo posta o nelle forme ordinarie, sussisterebbe, secondo il giudice a quo, disparità di trattamento in danno dei destinatari delle notificazioni a mezzo posta, apparendo più garantiti i destinatari di notificazioni ordinarie dall'attività di informazione e ricerca che deve essere svolta dall'ufficiale giudiziario;

Non vi è stata costituzione di parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — È sollevata innanzi a questa Corte questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170, primo comma, del vigente codice di procedura penale, secondo il quale «Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali», in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui tale seconda disposizione, nel caso di temporanea assenza del destinatario, considera avvenuta la notifica a mezzo posta per effetto dell'affissione di un avviso (secondo comma), del deposito del piego presso l'ufficio postale (terzo comma), e del mancato ritiro entro dieci giorni (quarto comma).

Ad avviso del giudice a quo, la suindicata disciplina (che nel caso ha trovato applicazione per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato, non comparso all'udienza medesima) sarebbe lesiva:

a) del diritto di difesa del cittadino non garantito dalla «finzione di conoscenza» connessa alle menzionate operazioni, poiché egli può non essere raggiunto, per fortuite eventualità, dall'avviso, e non ha comunque alcun onere di diligenza né nel senso di esser presente nel proprio domicilio con periodicità tale da poter ricevere l'avviso, né nel senso di ritirare presso l'ufficio postale il piego raccomandato, contenente l'atto oggetto di notificazione cui l'avviso si riferisce, piego di cui egli ignora il contenuto;

b) del principio di eguaglianza, apparendo sfavoriti i destinatari delle notificazioni a mezzo posta rispetto a quelli delle notificazioni compiute personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario in considerazione delle maggiori garanzie che quest'ultima assicura.

2. — La questione non è fondata.

Va anzitutto rilevato che, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, nella materia penale non vi è una assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa.

La giurisprudenza di questa Corte, formatasi in ordine al codice ora abrogato, è stata invero costante nel ritenere rispettate le suindicate garanzie anche nel caso di forme di notificazioni che non assicurano la conoscenza «reale», in quanto non raggiungono direttamente la persona dell'imputato, ma soltanto una conoscenza «legale», cioè fondata su presunzioni, purché queste siano rispondenti a criteri tali da realizzare una elevata probabilità di conoscenza effettiva (sentt. n. 181 del 1980 e n. 170 del 1976), dal momento che lo scopo della notificazione è quello di portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità dell'interessato (sentt. n. 77 del 1972 e n. 170 del 1976). La qual cosa vale, poi, non solo per la notificazione a mezzo posta, ma anche per la maggior parte delle altre forme di notificazione (senz'altro per quelle che si attuano in modo diverso dalla consegna dell'atto alla persona).

Non è, poi, accettabile la totale negazione, postulata dal giudice *a quo*, di un onere di diligenza a carico del destinatario di notificazioni.

In un sistema in cui, come si vedrà fra poco, le garanzie di difesa del detto destinatario sono particolarmente accentuate per quel che riguarda la notificazione degli atti aventi rilevanza centrale nel processo, e in cui, su un piano generale, le posizioni dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate, non si prescinde — né ciò contrasta con coerenza e con un corretto bilanciamento dei valori in gioco — da un'esigenza di cooperazione da parte del destinatario stesso (cfr. Relazione al progetto preliminare, p. 52).

Di ciò costituisce significativa espressione la previsione dell'invito diretto all'imputato (o all'indagato) — in occasione del suo primo contatto con il giudice, o con il pubblico ministero, o con la polizia giudiziaria, ovvero in occasione dell'invio dell'informazione di garanzia o della prima notificazione disposta dall'autorità giudiziaria —, a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, e del conseguente suo obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto: salva, in caso di inottemperanza o di inesatta ottemperanza, l'effettuazione delle notificazioni mediante consegna al difensore nel primo caso, e nello stesso luogo della informazione o della prima notificazione nel secondo caso (art. 161 codice di procedura penale, nel testo risultante dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12). Ed è ovvio, poi, che l'onere di diligenza e di cooperazione si specifica quando il destinatario degli atti sia stato reso avvertito, a seguito dei suindicati contatti o precedenti notificazioni (soprattutto se eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini preliminari che lo riguardano.

Ma ciò non è ignorato neppure dalla normativa concernente la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare — che qui viene particolarmente in esame — e del decreto di citazione a giudizio. Normativa, desumibile dal combinato disposto degli artt. 485 e 420, quarto comma, del codice di procedura penale, dalla quale risulta che — pur accentuandosi le garanzie di difesa in vista, per quanto possibile, della conoscenza effettiva dell'atto notificato mediante la rinnovazione di una notificazione pur formalmente regolare — l'operatività del rimedio è correlata alla valutazione del comportamento (assenza di colpa) del notificando.

In ogni caso, al fine di verificare la idoneità del sistema della notificazione a mezzo posta ad apprestare adeguate garanzie di conoscibilità dell'atto notificato da parte del notificando, è decisivo osservare che le norme impugnate vanno coordinate proprio con quelle ora indicate, concernenti la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare (della quale notificazione qui si tratta) e del decreto di citazione a giudizio — e cioè di atti che assumono rilievo centrale ai fini della garanzia del diritto di difesa dell'imputato in vista della costituzione del rapporto processuale — norme le quali dispongono che, nel caso di mancata presentazione all'udienza dell'imputato, il giudice, anche d'ufficio, dispone — cioè «deve disporre» — la rinnovazione della citazione, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza (senza sua colpa).

L'esercizio di tale potere-dovere (della cui attribuzione il giudice a quo non ha tenuto alcun conto) presuppone che sia provata, o che appaia, secondo la libera valutazione del giudice, anche soltanto probabile, la mancata conoscenza effettiva della citazione da parte dell'imputato nonostante la regolarità formale della notificazione (artt. 485 e 420, quarto comma). Ora è chiaro che la mancata conoscenza effettiva non può non ritenersi altamente probabile — ed anzi addirittura provata — quando, come avviene nella ipotesi in argomento, per effetto dell'applicazione dei commi terzo e quarto dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (a norma dei quali, trascorso un certo termine dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato»), il giudice è messo in grado di constatare che il destinatario non ha preso visione dell'atto notificato.

In siffatto quadro complessivo, le garanzie di difesa dell'imputato appaiono quindi adeguatamente assicurate. Tanto più che il giudice, nell'esercizio del potere-dovere di disporre la rinnovazione della notificazione, tenuto conto della inidoneità, palesatasi nel caso concreto, (eventualmente anche in relazione a particolari circostanze, come attività professionali o situazioni personali del notificando) della notificazione a mezzo posta a rendere possibile l'effettiva conoscenza dell'atto notificato, ben potrà ordinare — come prevede l'art. 1, primo comma, della legge n. 890 del 1982 — che la nuova notificazione sia effettuata personalmente ad opera dell'ufficiale giudiziario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0591

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 25

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 3 maggio 1991
(della provincia autonoma di Bolzano)

Energia elettrica - Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale) - Attribuzione all'ENEA e al Ministero dell'industria del compito di predisporre i modelli di domanda e di scheda riassuntiva dei dati tecnico-economici che dovranno essere utilizzati anche dalle province autonome - Previsioni delle tipologie degli interventi specifici per i quali le domande possono essere prese in esame; dei criteri di valutazione delle domande; delle modalità di presentazione al Ministero della richiesta di fondi; delle modalità di ripartizione dei fondi da parte del C.I.P.E. e poi di concessione ed erogazione dei contributi da parte delle regioni e province autonome; dei presupposti e delle modalità per la revoca dei contributi e la loro ulteriore destinazione; delle verifiche sull'effettivo conseguimento del risparmio energetico - Violazione della sfera di competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 116/1991.

(Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 15 febbraio 1991).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e 107).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, dott. Luis Durnwalder giusta deliberazione della giunta n. 1859/91 del 15 aprile 1991, rappresentata e difesa, — in virtù di procura speciale del 17 aprile 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante (rep. n. 16107) — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 15 febbraio 1991, recante «Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10».

FATTO

1. — Il presente atto si collega strettamente ad un precedente ricorso della provincia autonoma di Bolzano (notificato il 15 febbraio 1991 e tuttora pendente), con cui è stata impugnata la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Con tale ricorso, in particolare, la provincia autonoma ha impugnato gli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991 che disciplinano la concessione di contributi statali, rispettivamente: a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia; per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario; e per la incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.

Unitamente a tali articoli è stata impugnata la connessa disciplina dell'art. 9 della legge n. 10/1991, che:

a) al primo comma delega alle province autonome di Trento e Bolzano la concessione ed erogazione dei contributi di cui agli artt. 8, 10 e 13;

b) al secondo comma prevede la emanazione da parte del Ministro dell'industria di direttive «per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Nei commi successivi l'art. 9 disciplina poi l'inoltro al Ministero da parte delle regioni e province autonome delle richieste di fondi; la ripartizione fra di esse dei fondi da parte del CIPE; il recupero da parte dello Stato dei fondi assegnati ma non tempestivamente impegnati dalle regioni e province autonome; l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico a seguito dei contributi concessi, e l'eventuale recupero degli importi già erogati in caso di esito negativo dell'accertamento; ecc.

La complessiva disciplina legislativa ora richiamata è stata impugnata dalla provincia autonoma di Bolzano per il fatto che essa pretende di sottrarre alla provincia stessa e di riservare allo Stato la erogazione di contributi e la disciplina di interventi che sono invece di esclusiva competenza provinciale (e su cui oltretutto la Provincia ricorrente è già intervenuta dettando una ampia ed esaustiva normativa con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11). Onde invasiva delle competenze provinciali è anche la disciplina dell'art. 9 della legge n. 10/1991, sia nella parte in cui delega

alla provincia competenza che in realtà sono proprie della medesima e che incostituzionalmente la legge n. 10 le sottrae; sia nella parte in cui la legge, nel presupposto che si tratti di materia semplicemente delegata alla provincia, disciplina rigorosamente e minuziosamente criteri e modalità di concessione dei contributi; sia nella parte in cui essa prevede e disciplina la ripartizione di quote dei fondi previsti dalla legge n. 10/1991 con modalità e condizioni lesive dell'autonomia finanziaria provinciale, e comunque incompatibili con quanto stabilito dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (che è una legge «rinforzata»); sia infine nella parte in cui, sempre nel presupposto che si tratti di materia delegata prevede, (art. 9, secondo comma) la emanazione di apposite direttive del Ministero dell'industria anche nei confronti delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. — Le direttive di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1991 sono appunto state emanate dal Ministro dell'industria con il decreto 15 febbraio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1991).

Il decreto in questione contiene una minuziosa disciplina dei vari aspetti delle procedure relative alla valutazione delle domande di contributo, nonché di concessione ed erogazione dei contributi stessi. In particolare vi si stabilisce: come tali domande debbano essere formulate (art. 2), in particolare demandandosi all'E.N.E.A. ed allo stesso Ministero dell'industria, il compito di predisporre i modelli di domanda e di scheda riassuntiva dei dati tecnico-economici che dovranno essere utilizzati anche dalle province autonome; le tipologie degli interventi specifici per i quali le domande di contributo possono essere prese in esame (art. 3); i criteri di valutazione delle domande (art. 4), fra i quali relativo preminente viene assegnato al rapporto «tra la quantità di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo di vita dell'investimento e il costo imputabile dell'investimento»; le modalità della presentazione al Ministero della richiesta di fondi (art. 5); le modalità di ripartizione dei fondi da parte del CIPE, e poi di concessione ed erogazione dei contributi da parte delle regioni e province autonome (artt. 6 e 7); i presupposti e le modalità per la revoca dei contributi da parte delle regioni e province e la loro ulteriore destinazione (art. 8); le verifiche sull'effettivo conseguimento del risparmio energetico da parte delle regioni e province e l'invio di una relazione al riguardo al Ministero dell'industria (art. 10); la istituzione di un comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero, le regioni e le province autonome (art. 11); i rapporti di assistenza dell'E.N.E.A. nei confronti delle regioni e province autonome (art. 12); la possibilità di fornire delle agevolazioni previste dalla legge n. 10/1991 anche per le domande presentate alle province autonome in base alla precedente legge 29 maggio 1982, n. 308, e che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento (art. 13).

La surriferita disciplina stabilita dal d.m. 15 febbraio 1991 è, nel suo complesso, lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite della provincia autonoma di Bolzano, onde questa si vede costretta a proporre ricorso per regolamento di competenza, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 28; 9, primo comma, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 16, primo comma; 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235); nonché dei principi statutari sulla autonomia finanziaria e provinciale e delle disposizioni di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 386; e dell'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127.

Le norme attributive delle competenze costituzionali della provincia ricorrente, violate dal d.m. 15 febbraio 1991 e che costituiscono il parametro del presente giudizio, sono naturalmente le stesse già invocate dalla provincia di Bolzano nel ricorso proposto per la dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 10/1991, di cui il decreto ministeriale qui impugnato costituisce specifica attuazione. Si intende, pertanto, come le due controversie (quella relativa alla legge n. 10/1991 e quella relativa al decreto ministeriale oggi impugnato) si integrino fra loro. Da ciò deriva, a nostro sommesso avviso, la opportunità di riunire i due ricorsi, e comunque di leggere il presente ricorso alla luce di quanto già dedotto nel precedente.

2. — La disciplina stabilita dal decreto ministeriale impugnato rientra, nel suo complesso, nelle materie di competenza propria (esclusiva o concorrente) della provincia autonoma di Bolzano. A questa — e non allo Stato — spetta dunque la determinazione delle modalità di formulazione delle domande di contributo con i relativi tempi limite di accettazione, dei criteri di valutazione delle stesse e di definizione delle rispettive graduatorie, nonché delle modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, senza obbligo di uniformarsi a direttive, di organi statali.

Pertanto il decreto ministeriale impugnato, che pretende di impartire in tale materia direttive, tanto analitiche quanto vincolanti, anche per la provincia autonoma di Bolzano, viola nel suo complesso le medesime competenze già violate dagli artt. 8, 9, 10 e 13 della legge n. 107/1991, e — quindi — le relative norme statutarie e d'attuazione anche qui indicate in epigrafe.

In particolare risultano violate dal decreto ministeriale impugnato le attribuzioni provinciali relative alle varie materie e settori cui si riferiscono gli interventi ammessi ai contributi in base agli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, in violazione quindi — come già dedotto in relazione a tali norme legislative nel precedente ricorso — dell'art. 8 (e 16, primo comma) dello statuto speciale T.-A.A., in particolare nn. 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28, i quali attribuiscono alla provincia autonoma ricorrente una competenza legislativa e amministrativa primaria in materia di: urbanistica e piani regolatori; tutela del paesaggio; artigianato; edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna; di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; di turismo e industria alberghiera; di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica; di opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; e di edilizia scolastica.

Parimenti risultano violate le attribuzioni provinciali di cui all'art. 9 (e 16, primo comma) dello Statuto, in particolare nn. 3, 8, 9, 10 ed 11, in materia di commercio, di incremento della produzione industriale, di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera, di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Tanto più evidente risulta la violazione delle attribuzioni provinciali per il fatto che le «direttive» impugnate, da un lato, hanno un carattere assolutamente analitico e puntuale, al punto che — in realtà — non lasciano neppure lo spazio per quelle norme di attuazione regionali (o provinciali) che pure sono previste in via generale (art. 7 del d.P.R. n. 616/1977) nelle ipotesi in cui lo Stato delega funzioni amministrative alle regioni (beninteso nei casi in cui una delega siffatta sia costituzionalmente ammissibile: il che non è in questo caso); dall'altro si sovrappongono ad una preesistente e dettagliata disciplina della materia, già adottata dalla Provincia nell'esercizio delle competenze costituzionalmente sue proprie con la legge provinciale 5 maggio 1987, n. 11.

Una disciplina legislativa, quest'ultima, incompatibile anche nei suoi contenuti con le direttive che arbitrariamente il Ministro dell'industria vorrebbe imporre anche alla provincia ricorrente. Basti considerare, solo per fare un esempio, la disciplina stabilita dalla legge provinciale relativamente alle modalità di presentazione delle domande di contributo ed ai relativi criteri di valutazione (spec. art. 2), ed ai tipi di intervento ammessi al contributo (artt. 4, 5, 6, ecc.), e raffrontarla con gli artt. 2 e 3 del decreto impugnato.

In particolare la ricorrente Provincia autonoma deve censurare le norme del decreto ministeriale impuganto che: *a)* demandano all'E.N.E.A. ed al Ministero dell'industria, rispettivamente, la predisposizione e l'approvazione di modelli di schede riassuntive dei dati tecnico-economici da allegarsi alle domande per accedere ai contributi (art. 2, primo comma); e *b)* fanno obbligo alla provincia di avvalersi, per il calcolo del risparmio energetico, per la quantificazione del criterio di valutazione principale per la definizione delle graduatorie, nonché per l'accertamento dell'effettivo conseguimento del risparmio energetico, della metodologia predisposta dall'E.N.E.A. (art. 4, spec. ottavo e nono comma). In tal modo, fra l'altro, i compiti così riservati all'E.N.E.A. vengono sottratti ai competenti organi ed uffici provinciali (fra cui la stessa giunta provinciale: cfr. art. 2 legge prov. n. 11/1987), con violazione delle relative attribuzioni e competenze della provincia costituzionalmente garantite.

3. — Come già le disposizioni dell'art. 9 della legge n. 10/1991 relative alla assegnazione dei fondi alle ragioni e province autonome (art. 9, terzo comma, e segg.), impugnate con il precedente ricorso, anche gli artt. 5 e segg. del decreto ministeriale 15 febbraio 1991 — che ne costituiscono integrazione e attuazione — risultano in particolare modo lesivi delle attribuzioni della Provincia ricorrente sotto il profilo della violazione della autonomia finanziaria, come garantita dallo Statuto e dalle norme introdotte dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Le condizioni cui anche il decreto ministeriale impugnato condiziona la ripartizione del fondo, l'assegnazione alla provincia e la sua successiva utilizzazione (artt. 5, 6 e 7 del decreto ministeriale: presentazione di domande documentate, termini perentori e modalità vincolanti per la successiva concessione dei contributi da parte della Provincia, riutilizzo da parte dello Stato delle quote di fondo non impegnate tempestivamente), come pure le norme (art. 8) relative alla revoca da parte della provincia dei contributi nei casi previsti dallo stesso decreto ed alla loro successiva riutilizzazione, costituiscono una disciplina statale palesemente lesiva dell'autonomia finanziaria della

Provincia, sancita dal titolo sesto dello statuto, ed in particolare dei principi di cui all'art. 5 della legge n. 386/1989 (legge «rinforzata», secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte: sentenza n. 116/1991). Infatti, in base ad essi, le quote dei fondi della legge n. 10/1991 spettanti alla Provincia ricorrente debbono essere direttamente assegnate ed erogate ad essa, come espressamente stabilito dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989 a prescindere da specifiche e documentate richieste e degli altri adempimenti ora previsti anche dal decreto ministeriale impugnato; e tali fondi debbono potere essere autonomamente utilizzati dalla provincia «secondo normative provinciali», come pure stabilisce il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 386/1989, e non secondo le «direttive» e prescrizioni del Ministro dell'industria (o della stessa legge n. 10/1991).

4. — In realtà il rispetto dell'autonomia provinciale avrebbe richiesto che anche in occasione della emanazione della legge n. 10/1991 il legislatore ne avesse escluso la integrale applicazione alle province autonome, così come era avvenuto in passato per la corrispondente disciplina stabilita dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi). Anche tale legge, infatti, prevedeva (art. 7) una delega alle province autonome ad erogare contributi a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, attribuiva quindi alle province una potestà normativa di mera attuazione delle disposizioni della legge statale (art. 15, primo comma), e disciplinava il procedimento di ripartizione dei fondi fra le regioni e le province autonome (art. 12). Ma proprio per evitare una dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 308/1982 (a seguito dei ricorsi presentati a codesta ecc.ma Corte dalle province autonome), la successiva legge 21 aprile 1987, n. 127, riconobbe la competenza delle province di Trento e Bolzano sottraendole alla disciplina di delega e stabilendo che le quote dello stanziamento complessivo previsto dalla legge sarebbero state devolute alle province a norma della disciplina allora stabilita dall'art. 78 dello statuto.

Viceversa la legge n. 10/1991 ha completamente ignorato tale precedente ed ha violato l'autonomia provinciale. Ne, fino ad oggi, è intervenuta una legge successiva che — analogamente alla legge 127/1983 — abbia riconosciuto le competenze provinciali ed eliminato la incostituzionalità della legge n. 10/1991. È invece intervenuto il Ministro dell'industria che, emanando il decreto impugnato con il presente atto, ha ulteriormente violato le competenze della provincia ricorrente.

E proprio in relazione alla disciplina che era stata stabilita dalla legge n. 127/1983 osserviamo conclusivamente come risulti particolarmente irrazionale e lesivo l'art. 13 del decreto ministeriale impugnato, recante «Disposizioni transitorie». Infatti il primo comma dell'art. 13 stabilisce che alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 10/1991 «sono ammesse anche le istanze presentate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle leggi 29 maggio 1982, n. 38 (nonché delle successive leggi n. 445/1987 e n. 47/1989 che hanno rifinanziato la legge n. 308/1982) per iniziative che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto».

Così disponendo, l'art. 13 del decreto ministeriale impugnato fa sì che procedure ed interventi fondati sulla legge n. 308/1982, e per i quali la legge n. 127/1983 aveva esplicitamente riconosciuto la esclusiva competenza della provincia ricorrente, vengano «riassorbiti» nella competenza dello Stato soggiacendo alle procedure ed alle disposizioni stabilite dalla legge n. 10/1991 e dal decreto ministeriale 15 febbraio 1991 qui impugnato: così escludendosi anche retroattivamente quella competenza provinciale già riconosciuta dalla legge del 1983.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la competenza della provincia autonoma di Bolzano, e per l'effetto annullare il d.m. 15 febbraio 1991, come in epigrafe indicato.

Roma, addì 23 aprile 1991

Prof. avv. Sergio PANNUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

91C0608

N. 26

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 maggio 1991 della regione autonoma di Valle d'Aosta

Avviso di vendita all'incanto di immobile sito nel comune di Courmayeur denominato «*ex* casermetta dei carabinieri» distinto al n.c.e.u. alla partita 318, fg. 87, n. 10, attualmente ridotto allo stato di rudere, e al n.c.t. con il mappale n. 10 del fg. 87, altitudine m 2400 circa s.l.m. - Asserita erroneità del presupposto dell'appartenenza al patrimonio dello Stato dell'immobile in questione a seguito della cessazione della destinazione alla difesa nazionale, attese le disposizioni dello statuto regione Valle d'Aosta (artt. 5 e 6) circa il trasferimento al patrimonio della regione dei beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel territorio della regione stessa, conformemente all'interpretazione data a dette norme col parere 13 giugno 1989 della sezione III del Consiglio di Stato - Indebita invasione della sfera di competenza regionale - Impossibilità di trarre argomenti in contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1959 riguardante la regione Sicilia - Istanza di sospensione.

(Avviso di asta pubblica della Intendenza di finanza di Aosta in data 1° marzo 1991).

(Statuto speciale regione Valle d'Aosta, artt. 2, 4, 5 e 6).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato dalla giunta regionale con delibera del 12 aprile 1991, n. 3718, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, in forza di procura autenticata da notar Ottavio Bastrenta di Aosta in data 19 aprile 1991, rep. n. 13761, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi ed *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per regolamento di conflitto di attribuzione e per il connesso annullamento, previa sospensione, dell'avviso di asta pubblica dell'intendenza di finanza di Aosta (ufficio del registro di Aosta) del 1° marzo 1991, relativo ad immobile sito in comune di Courmayeur denominato *ex* casermetta dei carabinieri, per violazione dello statuto, di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948 e in specie degli artt. 2, 4, 5 e 6.

IN FATTO

Con avviso d'asta del 1° marzo 1991, l'intendenza di finanza di Aosta ha messo in vendita un immobile denominato «*ex* casermetta carabinieri», sito in comune di Courmayeur, Col de la Seigne, distinto al n.c.e.u. alla partita 318, fg. 87, n. 10, attualmente ridotto allo stato di rudere, e al n.c.t. con il mappale n. 10 del fg. 87, altitudine mt. 2.400 circa s.l.m., sul presupposto che tale bene immobile appartenga al patrimonio dello Stato.

In effetti, si tratta di immobile già adibito a caserma dell'arma dei carabinieri, che ha attualmente perduto tale destinazione.

Ritenendo che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del proprio statuto, l'immobile in questione, avendo perduto (sia pure successivamente all'entrata in vigore dello Statuto) la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad altra finalità di carattere nazionale, rientri nell'ambito del patrimonio regionale, la regione ricorrente chiedeva *ex* art. 700 del c.p.c. al pretore di Aosta la sospensione della suddetta asta pubblica, sospensione che è stata disposta con ordinanza del detto pretore 2 aprile 1991 fino al 2 maggio 1991.

Successivamente, considerando che la vertenza dia luogo a conflitto di attribuzione, la giunta regionale decideva di proporre ricorso avanti codesta ecc.ma Corte costituzionale per sentir dichiarare che l'attribuzione costituzionale relativa ai beni dismessi dal demanio dello Stato e quindi, nel caso di specie, l'immobile costituente l'*ex* casermetta dei carabinieri sopradescritta spetta in via esclusiva alla regione e per sentir quindi annullare, in quanto invasivo delle proprie attribuzioni, l'avviso d'asta datato 1° marzo 1991, come più sopra meglio specificato ed ogni altro atto connesso e conseguenziale.

IN DIRITTO

1. — Lo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) all'art. 5, primo comma, prevede testualmente: «I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

A sua volta l'art. 6, primo comma, dello stesso statuto, prevede che «i beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella regione, sono trasferiti al patrimonio della regione».

Dato che nessuna distinzione viene operata dalle norme in parola in relazione ai beni, che, destinati a difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale all'epoca dell'entrata in vigore dello statuto, abbiamo successivamente perduto tale destinazione, la Regione considera conforme alla *ratio* delle norme in questione il trasferimento alla regione stessa anche dei beni in parola, allorché venga meno la destinazione, che ne imponeva la permanenza nel demanio dello Stato.

In tal senso del resto le norme in parola sono state interpretate da recente parere del Consiglio di Stato (parere della sezione terza del 13 giugno 1989) con riferimento alla trasferibilità alla ricorrente regione di altro bene immobile già destinato a funzioni di difesa militare (Forte Bard).

In tale parere è stato osservato che non rileva la mancanza nelle ricordate disposizioni statutarie della Valle d'Aosta di una previsione espressa, di tenore analogo a quella di cui all'art. 14, secondo comma, dello statuto della regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). È stato rilevato che l'assenza di una tale espressa previsione non comporta l'esclusione del trasferimento alla regione Valle d'Aosta, che, in epoca successiva all'entrata in vigore dello statuto regionale, abbiamo perduto la loro destinazione demaniale e che essi debbono considerarsi trasferiti alla Regione quando le funzioni statali cui essi erano destinati siano venute meno.

Anzi, come il medesimo parere del Consiglio di Stato ha evidenziato la formula di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto della Valle è generale ed incondizionata.

Giova d'altro canto osservare che tali disposizioni non contengono quella limitazione, che emerge viceversa dagli artt. 32 e 33 dello statuto della regione Sicilia (di cui a r.d.l. 1° maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). In particolare, deve osservarsi che, per quanto concerne i beni del patrimonio dello Stato, l'art. 32 dell'ultimo statuto richiamato limita in modo espresso l'efficacia del trasferimento a quei soli beni che appartenessero al patrimonio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma, disponendo: «Sono altresì assegnati alla regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della regione...».

Una tale radicale differenza nelle norme che regolano il trasferimento dei beni del patrimonio dello Stato alla regione fra lo statuto di autonomia speciale della Sicilia e quello della Valle d'Aosta rende evidente che, nel caso di specie, nonostante alcune coincidenze puramente esteriori, non può farsi riferimento al risalente precedente, rappresentato da sentenza dell'ecc.ma Corte in una vicenda che coinvolgeva appunto la regione sicialiana e che vide l'amministrazione finanziaria dello Stato promuovere, con successo, conflitto di attribuzione avverso l'assegnazione, da parte della medesima regione, al comune di Agrigento, di immobile già destinato a caserma (Corte costituzionale, 30 aprile 1959, n. 31).

2. — Non sembra d'altro canto dubitabile che la pretesa fatta valere dalla regione costituisce oggetto di un conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

La vicenda invero portata all'esame dell'ecc.ma Corte si incentra intorno alla verificazione della appartenenza allo Stato o alla regione di una potestà pubblica relativamente ad un bene che la regione ritiene trasferito al suo patrimonio, e che lo Stato viceversa considera sia rimasto nel proprio: la vicenda integra quindi gli estremi di un conflitto di attribuzione, che è configurabile anche in connessione a questioni sostanzialmente patrimoniali, come è stato messo in evidenza da autorevoli precedenti sia di codesta ecc.ma Corte, che delle sezioni unite della Cassazione (v., con riferimento allo statuto siciliano contenente, come si è visto, una diversa regolamentazione della fattispecie, Corte costituzionale, 30 aprile 1959, n. 51, cit.; nonché con riferimento allo statuto della regione ricorrente, Cassazione, ss.uu., 18 ottobre 1962, regione Valle d'Aosta c. Finanze).

Ed invero la regione insorge contro un atto di disposizione posto in essere dallo Stato in violazione della sfera di competenza della stessa regione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

3. — Con il presente ricorso, la regione Valle d'Aosta spiega altresì una richiesta di sospensione dell'atto invasivo, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953. Ove invero tale atto avesse esecuzione prima della pronunzia dell'ecc.ma Corte e (come si confida) sia accolto il presente ricorso, la regione Valle d'Aosta potrebbe trovarsi nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto sul bene controverso nei confronti dell'eventuale aggiudicatario della gara d'asta, anche perché la pretesa fatta valere con il ricorso per conflitto di attribuzione non rientra fra le domande trascrivibili ai sensi degli artt. 2652 e 2653 del c.c. (sull'inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale in ipotesi non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legge, v., in giurisprudenza, sia pure incidentalmente, Cass., 26 novembre 1979, n. 6182).

Per quanto concerne la gravità del pregiudizio patrimoniale, ai fini della sospensione *ex* art. 40 della legge n. 87/1953, sembra potersi ricordare che il codice di rito prevede espressamente, fra le misure cautelari tipiche, il sequestro giudiziario di beni mobili od immobili di cui sia controversa la proprietà od il possesso (art. 670 del cod. proc. civ.). Sembrerebbe quindi potersene desumere che il legislatore abbia appunto ritenuto di ravvisare, nel pregiudizio che possa derivare dalle vicende giudiziarie relative alla titolarità dei diritti patrimoniali, un sintomo tipico di gravità (cfr., al riguardo, Dini, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1973, 24 ss.) ed un elemento idoneo a giustificare la misura cautelare.

Accanto a tale profitto, sembra tuttavia doversene ravvisare un altro di ancor maggiore intensità. Occorre infatti osservare che il bene oggetto dell'avviso d'asta consiste in un immobile di due piani fuori terra a 2400 metri circa s.l.m.: in un'area cioè di grande importanza paesaggistica ed ambientale, che rientra fra l'altro nella previsione di cui all'art. 82, lett. *d)*, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431. Com'è noto, in forza di tale ultima norma, le montagne sono sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la parte eccedente i 1.600 metri s.l.m.: si intende quindi facilmente come, in una zona sottoposta ad un tale vincolo, la disponibilità della cubatura dell'*ex* caserma di cui alla presente vicenda potrebbe dare luogo ad una probabile utilizzazione edilizia, che unicamente potrebbe indurre ad un'offerta di acquisto e che peraltro risulterebbe estremamente inopportuna e particolare. Giova d'altro canto ricordare che la regione Valle d'Aosta è ente esponenziale degli interessi pubblici che verrebbero ad essere violati da una simile utilizzazione, come può desumersi fra l'altro dall'assegnazione ad essa delle attribuzioni normative in materia di «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio» (per la competenza normativa primaria della Valle in materia, cfr. art. 2, lett. *q)*, dello statuto; per la competenza amministrativa, v. art. 4).

Tutto ciò premesso e ritenuto, si confida che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa sospensione dell'atto impugnato dopo aver udito i difensori in camera di consiglio, dichiarare — in base alle norme del relativo statuto — l'esclusiva attribuzione alla regione autonoma Valle d'Aosta della competenza relativa all'immobile descritto in premessa e conseguentemente annullare l'impugnato avviso di asta 1° marzo 1991 dell'intendenza di finanza (ufficio del registro) di Aosta concernente l'immobile stesso; con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia.

Roma, addì 26 aprile 1991

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

91C0609

N. 27

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 maggio 1991
(della regione Lombardia)

Industria e commercio - Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione - Organizzazione semestrale di corsi di formazione professionale di detti agenti; fissazione del numero minimo di ottanta ore di insegnamento nonché delle materie oggetto delle prove d'esame - Ingiustificata violazione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale.

(Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1991, n. 452 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 aprile 1991).

(Cost., artt. 117 e 118 in relazione agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, ing. Giuseppe Giovenzana, a ciò autorizzato con delibera di giunta n. 8068 del 23 aprile 1991, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, dagli avvocati prof. Umberto Pototschnig di Milano e Vitaliano Lorenzoni di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria n. 130, per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, a seguito e per effetto degli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 21 dicembre 1991, n. 452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 aprile 1991, intitolato «Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione».

A seguito della legge 3 febbraio 1989, n. 39, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore», il Ministro dell'industria, commercio e artigianato ha emanato, con quasi due anni di ritardo rispetto al termine fissato dall'art. 11, le norme regolamentari e di attuazione della legge medesima, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452. In tale regolamento risultano contenute, oltre alle norme concernenti l'organizzazione professionale degli agenti d'affari, anche talune disposizioni relative alla formazione professionale degli appartenenti alla categoria.

Si tratta degli artt. 15 e 16 del decreto, che così dispongono:

(art. 15) «I corsi preparatori di cui all'art. 2, terzo comma, lett. *e)*, della legge, sono istituiti dalle regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da soggetti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali corsi devono essere organizzati almeno ogni semestre e devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un semestre. Il piano di studi deve obbligatoriamente contenere le materie oggetto delle prove d'esame»;

(art. 16) «La commissione esaminatrice, nominata per ciascun corso dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è presieduta da un membro della giunta camerale ed è composta dal segretario generale o suo delegato e da tre docenti di scuola secondaria di secondo grado delle materie oggetto della prova d'esame e da due agenti scelti fra i membri effettivi della commissione di cui all'art. 6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della camera di commercio, di qualifica non inferiore alla settima».

Ad avviso della regione ricorrente, queste disposizioni appaiono manifestamente illegittime, perché ingiustificatamente invasive della competenza regionale.

Esse vengono dunque impugnate col presente atto per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La regione Lombardia ha potestà legislativa concorrente in materia di istruzione artigiana e professionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La materia ricomprende tutte le funzioni concernenti i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale, per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria. Ricomprende altresì «la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale» (art. 35 del d.P.R. n. 616/1977), come pure tutte le attività caratterizzate dalle specificazioni ulteriori fornite dal successivo art. 36.

Orbene, ciò premesso, va subito chiarito che i corsi preparatori disciplinati dall'art. 15 del decreto ministeriale qui impugnato e che vanno obbligatoriamente frequentati per almeno due anni da chi voglia accedere all'esame diretto ad accertare la sua attitudine e capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto, sono da considerarsi a tutti gli effetti corsi od attività di formazione professionale. Lo si deduce dall'esplicito richiamo ai soggetti gestori previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Pertanto anche in questo settore degli agenti di mediazione la legge quadro sulla formazione professionale affida specificamente alle regioni «la programmazione, l'attuazione e il finanziamento» delle attività [art. 4, lett. *a)*], precisando anzi che le regioni devono predisporre, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, «programmi pluriennali e piani annuali di attuazione» (art. 5), allo scopo di assicurare in particolare «la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale» [art. 3, lett. *b)*].

Ora l'art. 15 del decreto impugnato non rispetta questo disegno, ma al contrario lo viola, stabilendo una volta per tutte e con un decreto ministeriale rigido:

a) che i corsi devono venire organizzati almeno ogni semestre, a prescindere da ogni programmazione e raccordo con i restanti obiettivi della legge;

b) che ogni corso deve prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento, mentre la legge quadro, all'art. 8, secondo comma, riserva alle regioni di determinare la durata dei corsi, stabilendo solo un limite massimo (non più di quattro cicli, ciascuno di non più di seicento ore);

c) che le ore di insegnamento di ciascun corso devono svolgersi al massimo in un semestre, escludendo così qualunque corso che per la sua specificità e complessità richiedesse una durata maggiore;

d) che il piano di studi deve contenere obbligatoriamente le materie oggetto delle prove d'esame: il che sembrerebbe anche accettabile come un richiamo delle regioni a un criterio di coerenza interna, mentre in realtà viene ad avocare nelle mani del Ministro ogni determinazione sul piano degli studi, avendo egli il potere di stabilire le materie e le modalità dell'esame [(art. 2, terzo comma, lett. *e)*, della legge n. 39/1989]; amputando così le regioni di ogni possibilità di stabilire gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale (art. 7 della legge quadro).

Sta a sé infine, per quanto concerne l'art. 15, l'inciso relativo alle camere di commercio, che il Ministro ha voluto menzionare espressamente come possibile gestore di attività formative per gli agenti di mediazione, andando tuttavia al di là di quanto previsto dall'art. 5 della legge quadro che, accanto alle strutture pubbliche preposte istituzionalmente a compiti analoghi, ammette altri enti solo in quanto dotati di determinati requisiti, lasciandone la scelta a ciascuna regione.

Disposizioni come quelle ora richiamate sono invasive alla competenza regionale. Lo ha già riconosciuto esplicitamente questa ecc.ma Corte costituzionale, di cui si ricordano qui, per brevità, due sole sentenze tra le più recenti: la n. 696/1988 e la n. 372/1989. La prima, relativa a un conflitto di attribuzioni concernente un decreto ministeriale analogo a quello qui impugnato e riguardante la formazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, ha riconosciuto lesive della competenza regionale norme del tutto analoghe, affermando che «nella materia di cui trattasi spetta alla regione con piena autonomia» sia la organizzazione diretta dei corsi, sia la utilizzazione degli enti elencati nell'art. 3 del decreto del Ministro.

Altrettanto ha fatto la sentenza n. 372/1989, ravvisando nella disciplina relativa alla formazione delle guide alpine una indebita compressione del ruolo riservato alle regioni e ricordando che la giurisprudenza di questa ecc.ma Corte non ha mancato di sottolineare come, in materia di istruzione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetti alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale diretti a garantire standars minimi quantitativi e qualitativi.

Non meno evidenti sono i vizi che inficiano l'art. 16 del decreto qui impugnato, nella parte in cui affida al presidente della camera di commercio la nomina della commissione esaminatrice di ciascun corso e in cui determina esso stesso la composizione di queste commissioni. Anche su questo punto infatti la legge quadro è esplicita: le prove finali, al termine dei corsi di formazione professionale, vanno svolte «di fronte a commissioni esaminatrici composte nei modi previsti da leggi regionali» (art. 14). La norma dell'art. 16 qui all'esame viola tali precisazioni, come ha riconosciuto anche questa ecc.ma Corte con la sentenza n. 190/1987 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3, ottavo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito nella legge 9 dicembre 1984, n. 863) «nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori».

Le disposizioni degli artt. 15 e 16 qui censurate hanno carattere regolamentare, pongono cioè delle norme volte a disciplinare anch'esse, in conformità alla legge, la formazione professionale degli agenti di mediazione. Poiché quest'ultima è tuttavia materia di sicura competenza regionale, le uniche strade percorribili che lo Stato potrebbe imboccare potrebbero essere quelle di una legge che elevasse (si fa per dire) la disciplina dell'attuale decreto al rango di una legge di riforma.

Ovvero, in alternativa alla legge, ad un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Quello che è certo, è che il decreto ministeriale non è fonte abilitata ad assoggettare le regioni a limitazioni siffatte.

P. Q. M.

La regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, rigettate le deduzioni avversarie, dichiari che non spetta allo Stato disciplinare con suo atto la formazione professionale degli agenti di affari in mediazione e pertanto annulli gli artt. 15 e 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, precisati nel loro vero significato secondo quanto scritto in codeste medesime pagine.

Milano-Roma, addì 2 maggio 1991

Avv. prof. Umberto POTOTSCHNIG - Avv. Vitaliano LORENZONI

91C0610

N. 19

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 1991
(del commissario dello Stato per la regione Sicilia)

Sanità pubblica - Regione Sicilia - Comitati di gestione delle uu.ss.ll. - decadenza del comitato di gestione ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più membri solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati - Asserita elusione della normativa statale recepita nella legge regionale n. 4/1986 circa la composizione numerica (5 o 7 membri) dei comitati in questione - Asserito contrasto della normativa impugnata con la previsione del d.-l. n. 35/1991 convertito in legge n. 111/1991 che detta norme per lo scioglimento degli organi di governo delle uu.ss.ll. e per la loro sostituzione con nuovi organi, il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario, che dovranno essere nominati entro il 15 maggio ed il 15 giugno 1991 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 38/1957.

(Legge regione Sicilia 16 aprile 1991).

(Cost., art. 97; statuto speciale regione Sicilia; art. 17, lett. *c*), in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla legge regione Sicilia 15 gennaio 1986, n. 4).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16 aprile 1991, ha approvato il disegno di legge n. 943, dal titolo «Integrazione dell'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali», comunicato a questo commessario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 19 aprile 1991.

L'art. 1 testualmente recita: «All'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente comma: «Ove risulti impossibile procedere alla surrogazione di uno o più componenti del comitato di gestione, si verifica decadenza dell'organo solo nel caso in cui vengano a mancare per tale causa la metà più uno dei componenti assegnati»; stando ad una interpretazione logica e sistematica, la riportata disposizione dà adito a rilievi sul piano della legittimità costituzionale.

Non vi è alcun dubbio che qui si verte nella esplicatazione della competenza legislativa concorrente, derivante alla regione siciliana dall'art. 17, lett. *c)*, dello statuto, competenza che, com'è noto, incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

Nella specie, il limite alla potestà normativa della regione, deriva dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, csoì come ripresa e modificata dall'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4.

Obiettivo specifico del legislatore regionale, con la legge di cui trattasi, è — come anche si evince dalla relazione introduttiva allo stesso disegno di legge — quello di limitare i casi di decadenza dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed il conseguente rinnovo solo al verificarsi della mancanza della metà più uno dei componenti assegnati, allorché sia risultato «impossibile» surrogare i componenti venuti meno per dimissioni, decadenza o morte.

In altri termini, ciò significa dare legittimazione ad un organo collegiale, qual'è appunto il comitato di gestione, nella composizione risultante a seguito del progressivo venire meno dei suoi componenti, senza che si sia dato luogo alla loro sostituzione, fino al raggiungimento della soglia minima sopra riferita.

In proposito, vale la pena di richimare le disposizioni vigenti in ordine alla elezione e sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione delle uu.ss.ll., quali derivano dalle leggi regionali n. 87/1980 e n. 20/1986, in attuazione delle previsioni normative statali contenute nell'art. 15 della legge n. 833/1978 e nella legge n. 4/1986.

Dalle fonti testè citate si ricava che, in atto, nella regione siciliana, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali sono composti da 5 o 7 membri, eletti dal consiglio comunale o dalla assemblea intercomunale, tra cittadini aventi adeguata esperienza di amministrazione nella materia, sulla base di liste presentate da uno o più componenti gli stessi organi elettori.

Nel caso di dimissioni, decadenza o morte di uno dei componenti il comitato stesso, è prevista la sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista cui apparteneva il componente da sostituire; ovvero, in mancanza di iniziativa spontanea da parte dell'organo competente — nel caso, il consiglio comunale o l'assemblea — l'art. 30 della legge regionale n. 87/1980, prima citata, affida all'assessore regionale alla sanità l'esercizio del relativo potere sostitutivo, che può spingersi fino alla nomina di un commissario straordinario da parte del presidente della regione.

Da qanto testè esposto, in relazione al contenuto del disegno di legge *de quo* nonché alla effettiva disponibilità del mezzo giuridico, non paiono sufficientemente giustificate le motivazioni che possono rendere «impossibile» procedere alla surroga dei componenti venuti a mancare.

Dalle sopra riferite disposizioni, si rivela piuttosto che volontà del legislatore, statale e regionale, è quella di richiedere una composizione degli organi di governo delle uu.ss.ll. quanto più rispondente possibile alla composizione originaria; ed infatti la previsione dell'esercizio del potere di controllo sugli organi medesimi risponde proprio alla (stessa) finalità di ripristinare le condizioni strutturali di operatività e funzionalità dei predetti organi, nella ipotesi che, per qualche causa, ne venga ad essere modificata la composizione numerica.

In relazione a tali considerazioni, assume valore indefettibile la previsione contenuta nell'articolo unico della legge n. 4/1986, che stabilisce tassativamente la composizione numerica dei comitati di gestione delle uu.ss.ll. (5 e 7 membri), innovando, peraltro, rispetto alla stessa legge n. 833/1978, che aveva invece demandato alle Regioni la emanazione di norme in tema di organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali; e la stessa regione siciliana, con la legge n. 20/1986, ha recepito le suddette «indicazioni», rivedendo, perciò, la composizione numerica degli organi in questione.

Orbene, il disegno di legge regionale testè approvato, nonostante le affermazioni ricavabili dalla relazione introduttiva, e ad un esame più attento, si configura come una norma attinente alla costituzione degli organi di cui trattasi e non invece come norma di funzionamento, in ordine alla quale la regione potrebbe invece legiferare.

La natura costitutiva della norma in questione deriva principalmente dalla considerazione che il normale funzionamento di un organo collegiale, regolarmente costituito, è comunque assicurato dalla presenza, in via normale, del cosiddetto *quorum* funzionale (in genere corrispondente proprio alla metà più uno dei componenti assegnati).

Inoltre, anche nel caso in cui vengono a mancare uno o più componenti, per cause che qui non interessa specificare, è consentito che lo stesso collegio continui a funzionare legittimamente fino a quando il numero dei componenti previsti non scenda al di sotto dello stesso *quorum* funzionale. Questo principio, — come ovviamente non sfugge a codesta ecc.ma Corte — generalmente accolto dalla dottrina, è stato anche più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di privilegiare la continuità dell'azione amministrativa rispetto al possibile venir meno della piena rispondenza alla totalità degli interessi rappresentanti nella composizione originaria ed integrale del collegio.

Non vi è alcun dubbio, invero, che, quando il legislatore nazionale prevede l'attribuzione di determinate funzioni ad una struttura collegiale, ciò corrisponde alla specifica finalità di garantire lo svolgimento della connessa attività amministrativa, secondo certe regole (quelle appunto del collegio) che sono ritenute le più idonee ad assicurare la realizzazione degli interessi che ne stanno alla base.

E tuttavia, per prassi consolidata e legittimata anche in sede giurisdizionale, si è giunti a conferire piena legittimità anche ad atti emanati da un collegio, per così dire «a ranghi ridotti», nel primario scopo di salvaguardare la stessa possibilità di «fare amministrazione».

Da quanto precede deriva che l'intervento legislativo di cui trattasi, se dovesse intendersi solo come norma di funzionamento dei comitati di gestione, si appaleserebbe del tutto inutile: altra è pertanto la sua finalità, individuabile nell'obiettivo, del resto dichiarato, di conferire legittimazione agli stessi organi collegiali in una composizione difforme da quella prevista da una legge dello Stato, superando il ricorso alle fisiologiche procedure di intervento surrogatorio e di controllo sostitutivo.

Tale difformità nella composizione numerica configura pertanto una violazione delle prescrizioni contenute nella più volte citata legge n. 4/1986, che ha ritenuto di stabilire una quantità ben definita di membri, vincolando di conseguenza la potestà legislativa della Regione, come deriva dall'art. 17, lett. *c)*, dello statuto.

Non sembra del tutto conferente, inoltre, il possibile riferimento analogico al meccanismo di rinnovazione integrale del consiglio comunale, previsto dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, art. 8, lett. *b)*, allorché quest'ultima ipotesi trova ingresso nel caso in cui venga a mancare contemporaneamente la metà dei consiglieri, essendo, peraltro, prevista la surroga per sopperire a defezioni che di volta in volta si verificano.

Da questo punto di vista, l'intervento del legislatore regionale potrebbe addirittura assumere anche la funzione di suggellare una condotta anomala dell'organo preposta all'elezione e di qello controllate, ponendosi in contrasto con quel principio del buon andamento della p.a., ex art. 97, della Costituzione, che invece richiederebbe l'impiego ordinario dei mezzi giuridici a disposizione per fronteggiare le varie situazioni.

L'intervento legislativo regionale *de quo* risulta, ancora, censurabile sotto altro profilo.

È noto come la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, n. 833/1978, sia da qualche tempo sottoposta ad un processo, anche legislativo, di generale revisione e, del resto, la stessa legge n. 4/1986 assumeva la connotazione di norma anticipatrice di un generale riassetto del servizio in questione.

Nell'ambito di tale revisione, il legislatore nazionale ha messo in atto una prima fase — con il d.-l. n. 35 del 6 febbraio 1991, convertito con legge n. 111 del 4 aprile 1991 —, dettando norme per lo scioglimento degli organi di governo delle unità sanitarie locali e per la loro sostituzione con nuovi organi — il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario — che dovranno essere nominati, rispettivamente, entro il 15 maggio e il 15 giugno 1991.

In relazione alle appena citate previsioni, e soprattutto in considerazione dell'oramai ristressimo lasso di tempo per l'attuazione di questa prima riforma, risultano altrettanto limitati i margini di operatività, temporale e materiale, dei comitati di gestione che il legislatore regionale ancora disciplina.

A questo proposito, non può farsi a meno di sottoporre all'attenzione di codesta ecc.ma Corte che la disposizione legislativa regionale, testè approvata, in realtà, si riferisce e assume a presupposto un sistema normativo oramai del tutto privo, anche della cosiddetta «forza di legge».

Non trascurabile in proposito è la circostanza che gli stessi comitati di gestione non trovano alcun riscontro, neppure in forma diversa, nella riforma del servizio sanitario *in itinere*.

Alla luce di quanto precede, non del tutto improbabile si potrebbe considerare la dichiarazione di incostituzionalità della previsione normativa regionale in questione, in quanto opererebbe con riferimento a parametri legislativi implicitamente già abrogati dall'entrata in vigore del decreto legge n. 35/1991 (il riferimento, in proposito, è alla situazione analoga presa in esame da codesta Corte con la sentenza n. 38/1957).

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giaritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 1 del disegno di legge n. 943, del titolo «Integrazione dell'art. 14 della l.r. 12 agosto 1980, n. 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali», approvato dall'a.r.s. nella seduta del 16 aprile 1991, per violazione dell'articolo unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4 e dell'art. 97 della Costituzione, in relazione ai limiti posti alla competenza legislativa della regione dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 17, lett. c), dello statuto speciale, chiedendo pertanto che la legge in questione venga dichiarata incostituzionale.

Palermo, addì 24 aprile 1991.

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto A. Prestipino GIARRITTA

91C0592

N. 20

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 aprile 1991
(del commissario dello Stato per la regione Sicilia)

Regione Sicilia - Sanità pubblica - Controllo sugli atti delle uu.ss.ll. non rientranti nelle competenze della sezione centrale - Attribuzione alla sezione provinciale nella cui circoscrizione è compreso il comune sede della u.s.l. - Asserito contrasto con la normativa statale in materia che stabilisce che detto controllo venga esercitato dal comitato regionale di controllo, in sede unica, integrato da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro - Violazione del principio del coordinamento della finanza regionale con quella statale.

(Legge regione Sicilia 16 aprile 1991).

(Cost., artt. 119 e 130; statuto speciale regionale Sicilia; artt. 14 e 17).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 16 aprile 1991, ha approvato il disegno di legge n. 949-895-814 (titolo IV) - 530, recante: «Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale», che è stato comunicato a questo commissariato dello Stato il successivo 18 aprile.

L'art. 30, secondo comma, dello stesso disegno di legge testualmente recita: «L'organo competente per il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali non rientrati nelle competenze della sezione centrale è la sezione provinciale nella cui circoscrizione è compreso il comune sede dell'unità sanitaria locale».

Tale disposizione, attinente alla individuazione dell'organismo competente ad esercitare il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, insieme con le abrogazioni disposte dall'art. 31, lettere *e)* e *g)*, dà adito a rilievi sul piano della legittimità costituzionale.

Dal combinato disposto delle due sopracitate norme, in effetti, si evince che il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali della Sicilia è attribuito — seppure in via transitoria, in attesa della legge di riordino del servizio sanitario nazionale — agli stessi organi che esercitano il controllo sugli atti delle province regionali, dei comuni e degli altri enti locali, con le medesime modalità e nella medesima composizione.

Giova rilevare, in proposito, che la regione siciliana, con la legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, in materia di controllo sulle deliberazioni dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, aveva già previsto che le commissioni provinciali di controllo — disciplinate dagli artt. 30 e seguenti dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con d.lgs.p.reg. 29 ottobre 1955, n. 6, e recepito con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 — fossero integrate dal medico provinciale e da un dirigente dell'amministrazione regionale, designato dall'assessore regionale per la sanità.

A quest'ultima disposizione veniva fatto esplicito richiamo dalla successiva l.r. 23 dicembre 1985, n. 52, che, con l'art. 4, attribuiva alle stesse commissioni provinciali di controllo, integrate nei modi sopra descritti, l'esercizio del potere di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali.

Benché il testo del disegno di legge n. 949, di iniziativa governativa, nella stessa materia, avesse confermato, all'art. 29, le medesime disposizioni di cui al sopracitato art. 4 della l.r. n. 52/1985, il testo elaborato e presentato in aula dalla commissione legislativa non conteneva più il riferimento alla integrazione proposta dal Governo; e, di fatto, l'assemblea ne sanciva la definitiva formulazione, nonostante la proposizione di un emendamento governativo tendente a ripristinare sul punto la richiamata integrazione, successivamente ritirato.

Passando ora all'esame della legislazione statale concernente il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali, si deve assumere, come dato normativo di riferimento, l'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che stabilisce che il controllo in questione venga esercitato dal Comitato regionale di controllo, in sede unica, integrato da un esperto in materia sanitaria di designazione regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Dal confronto tra la disposizione regionale ultima e statali testé individuate emerge una difformità relativamente alla suddivisione della competenza tra la sezione centrale di controllo e le sezioni provinciali nonché alla stessa composizione dell'organismo di controllo in generale.

Per quanto attiene al primo dei due aspetti delineati, si può senz'altro ritenere che la suddivisione della competenza tra la sezione centrale e le sezioni provinciali, in analogia a quanto previsto per il controllo sugli atti degli altri enti locali, pur essendo difforme dal sistema delineato dalla legge nazionale per gli atti delle uu.ss.ll., viene a trovare una razionale giustificazione in considerazione della esistenza di un collegamento tra le stesse sezioni provinciali e la sezione centrale, anche in virtù dei poteri attribuiti a quest'ultimo organismo *ex* art. 17 dello stesso disegno di legge.

Non altrettanto giustificabile si configura, invece, la difformità che riguarda la composizione degli organi di cui trattasi, in relazione alla materia specifica degli atti sottoposti al controllo.

Ai fini di una corretta valutazione della portata della disposizione regionale testé approvata e, conseguentemente, della questione di legittimità costituzionale che ne deriva, preliminare si configura la individuazione delle materie nelle quali viene ora ad esercitarsi il potere di iniziativa legislativa della regione siciliana.

In proposito, si coglie la compresenza di due distinte materie, concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria ed il regime dei controlli sugli atti degli enti che tale funzione esercitano.

Riguardo alla prima delle suindicate materie, l'art. 17, lett. *c)*, dello statuto speciale la individua come possibilità di legiferare «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, ... al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione» (cosiddetta potestà legislativa concorrente).

Riguardo alla seconda materia, si potrebbe sostenere che il regime dei controlli in questione può rientrare nella più vasta categoria dei controlli sugli atti degli enti locali, per i quali la regione gode di potestà legislativa esclusiva, ai sensi degli artt. 14, lett. *o)*, e 15, terzo comma, dello statuto speciale.

Non ritenendosi opportuno né rilevante, in questa sede, fare espresso riferimento alla natura giuridica dell'ente «unità sanitaria locale» in relazione all'ente «comune», — questione riguardo alla quale il dibattito è ancora non del tutto chiarito in dottrina —, quanto rileva ai fini del presente gravame è la specifica natura dell'attività che con il presente disegno di legge viene a disciplinarsi.

Non vi è dubbio che l'attività degli organi di governo delle uu.ss.ll., realizza in concreto compiti di assistenza sanitaria, rispetto alla quale l'esercizio del potere di controllo sugli atti relativi viene a costituire attività accessoria per garantire il rispetto del generale principio di legalità dell'ordinamento giuridico.

Da quanto precede, può immediatamente dedursi che anche la disciplina generale dei controlli sugli atti delle unità sanitarie locali — peraltro in assenza di alcuna specifica disposizione statutaria — è soggetta agli stessi limiti posti alla legislazione regionale nella materia *de qua* dall'art. 17, lett. *c)*, dello statuto speciale; pertanto la composizione degli organi di controllo deve corrispondere alle specifiche prescrizioni contenute nella legislazione statale, desumibili nella specie dall'art. 49 della legge n. 833/1978, come modificato dall'art. 13 della legge n. 181/1982, in armonia con quanto dettato dall'art. 130 della Costituzione.

La necessità della integrazione degli organi di controllo in sede di riscontro dell'attività amministrativa dell'uu.ss.ll. con i rappresentanti del Ministero del tesoro e della amministrazione sanitaria regionale risponde infatti alla specifica finalità di pervenire ad una verifica della gestione degli enti di cui trattasi sia dal punto di vista della spesa che da quello attinente alla specificità della materia.

Non v'è dubbio, infatti, che intento del legislatore nazionale nel prevedere la suddetta integrazione sia stato quello di assicurare una gestione quanto più ordinata ed oculata possibile delle disponibilità finanziarie messe a disposizione delle regioni con il fondo sanitario nazionale, in considerazione del flusso ingente di spesa per la erogazione del servizio in questione.

Da questo punto di vista appare rinvenibile anche un superamento dei principi contenuti nell'art. 119 della Costituzione, in tema di coordinamento della finanza regionale con quella statale.

Del resto, la esigenza della integrazione dei medesimi organismi di controllo era stata avvertita ed attuata sebbene parzialmente, della stessa regione siciliana, allorché aveva previsto, con le citate leggi regionali nn. 1/1976 e 52/1985, la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione regionale della sanità, che ora ne vengono inopinatamente esclusi con le disposte abrogazioni.

Non è fuori di luogo peraltro far rilevare che il d.d.l. in questione si muove comunque in una direzione completamente opposta a quella imboccata dal legislatore nazionale con la riforma delle uu.ss.ll. e del servizio sanitario nazionale, tendente ad assicurare una maggiore efficienza del servizio stesso, degli ospedali in particolare, prediligendo la professionalità e la specificità. La soppressione, nel Co.Re.Co. siciliano istituendo, di «specialisti» nel settore sanitario — come sono da ritenersi senz'altro i rappresentanti del Ministero della sanità (e dell'Assessorato regionale della sanità) — sembra che marci su diversa linea, cozzando con i principi della riforma già avviata con legge del Parlamento nazionale, legge, ripetesi, di riforma nazionale che la regione siciliana non può certo ignorare.

Non può infine omettersi di considerare che, anche ammettendo la sussistenza di potestà legislativa esclusiva della regione siciliana nella materia *de qua*, in conseguenza della possibile assimilazione delle uu.ss.ll. agli altri enti locali, le disposizioni normative regionali di cui trattasi sarebbero ugualmente oggetto di sospetta illegittimità costituzionale, attesa la natura di legge di riforma economico-sociale riconosciuta alla legge n. 833/1978 che, in quanto tale, si pone come limite alla potestà legislativa esclusiva della regione, *ex* art. 14 dello statuto.

Su altri, eventuali contrasti ed incompatibilità con norme costituzionali e di principio delle disposizioni contenute nella presente deliberazione legislativa impugnata, non conta di intervenire *ex professo*.

Da più parti, peraltro, sono stati, anche all'ultim'ora, rappresentati supposti vizi costituzionali del provvedimento legislativo *de quo*, per esempio: *a)* circa il numero dei componenti il Co.re.co. centrale e le sezioni periferiche (provinciali); *b)* sulla esclusione, dalla possibile «rosa» dei nominandi a presidente (dal capo dell'esecutivo regionale, come sembra) ovvero a componenti (da parte dell'assemblea legislativa) del comitato, di alcune categorie di candidati; e ciò perché le relative norme sarebbero difformi dalla legge nazionale n. 142/1990, considerata legge di riforma e/o di principi e, perciò, prevalente sulla potestà primaria regionale *ex* art. 14 dello statuto.

Sarà, pertanto, codesta ecc.ma Corte — come già qualche altra volta effettuato in passato: giurisprudenza *docet* — a sollevare ed a decidere, d'ufficio, per eventuale connessione, al riguardo pure per prevenire e bloccare in radice, un contenzioso che, visti gli interessi in gioco, si può ragionevolmente presumere, supporre notevole e, probabilmente, anche vincente.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto, prefetto Antonio Prestipino Giarritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale per la regione siciliana, con il presente atto impugna l'art. 30, secondo comma, in quanto non prevede la integrazione della sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge n. 833/1978, come modificato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, le conseguenti abrogazioni disposte dall'art. 31, lettere e) *e* g) *dello stesso disegno di legge, per violazione delle cennate disposizioni statali in connessione con gli artt. 119 e 130, della Costituzione, in relazione ai limiti posti dagli artt. 14 e 17 dello statuto speciale, chiedendo pertanto a codesta eccellentissima Corte la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali or ora precisate e delle altre disposizioni eventualmente ritenute connesse.*

Palermo, addì 23 aprile 1991

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto A. Prestipino GIARRITTA

91C0593

N. 21

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 maggio 1991
(della provincia autonoma di Bolzano)

Sanità pubblica - Previsione della costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario, destinati a sostituire gli organi previsti dal vigenti ordinamento regionale e provinciale - Previsione, altresì, di incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario nonché del relativo trattamento economico - Conferimento al commissario del Governo ed al Ministro della sanità di poteri sostitutivi anche nei confronti della provincia di Bolzano - Asserita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità e di organizzazione e funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Illegittimo esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della provincia di Bolzano, senza la deliberazione del Consiglio dei Ministri e senza l'intesa o il parere della provincia stessa, in violazione del principio di «leale cooperazione» - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 49/1991).

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, nn. 10 e 16; 16, primo comma; 54, primo comma, nn. 5 e 6; 87 e 88).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2188 del 29 aprile 1991, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 30 aprile 1991, rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli (prot. n. 16112) — dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111, per violazione degli artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10; 16 primo comma; 54, primo comma, nn. 5 e 6; 87 e 88 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, modificato ed integrato con d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197; nonché in relazione all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

FATTO

1. — Com'è noto, l'art. 4, primo comma, n. 7 dello statuto speciale T.-A.A. attribuisce alla regione una potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri. I successivi artt. 9, primo comma, n. 10 e 16, primo comma, conferiscono invece, rispettivamente, alle Provincie autonome, una competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

A tale disciplina statutaria si collegano poi le relative norme d'attuazione, fra cui, in particolare, quelle stabilite dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e successive modificazioni e integrazioni (di cui al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197).

Il trasferimento alla provincia ricorrente delle attribuzioni precedentemente statali in materia di igiene e sanità è stato integrale, ad eccezione delle specifiche competenze tassativamente indicate dall'art. 3 del d.P.R. n. 474/1975, che sono rimaste allo Stato. Inoltre, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, esplicitamente conferma che, per le materie da essa disciplinate, sono salve le competenze statutarie delle regioni s statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano «secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite» dal d.P.R. n. 670/1972 e relative norme di attuazione «nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca».

La provincia autonoma di Bolzano è pure competente, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 670/1972, ad esercitare funzioni di vigilanza e controllo sugli enti locali.

Infine, gli artt. 87 e 88 dello statuto per il T-A.A. non contemplano in alcun modo, fra le funzioni attribuite al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, poteri sostitutivi nei confronti della provincia medesima.

Sia la regione Trentino-Alto Adige che la provincia autonoma di Bolzano hanno ripetutamente provveduto ad esercitare le rispettive competenze, costituzionalmente garantite: si veda, per la regione, le leggi regionali 30 aprile 1980, n. 6; 14 agosto 1986, n. 5 e 26 agosto 1988, n. 21; per la provincia ricorrente le leggi provinciali 2 gennaio 1981, n. 1; 8 aprile 1982, n. 12; 12 gennaio 1983, n. 3; 11 marzo 1983, n. 8; 28 giugno 1983, n. 19; 5 gennaio 1984 n. 1 e 18 agosto 1988, n. 33.

2. — Ciò premesso, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1991 il d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, poi convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991).

L'art. 1 di tale decreto prevede la costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare il comitato dei garanti (terzo, quarto e quinto comma del cit. art. 1) e l'amministratore straordinario settimo e ottavo comma dell'art. 1) destinati a sostituire gli organi previsti dal vigente ordinamento regionale e provinciale.

Sono anche dettate specifiche cause di incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario, nonché il relativo trattamento economico. Può rilevarsi, più in generale, che le disposizioni legislative impugnate incidono sull'organizzazione delle uu.ss.ll. e sulle prestazioni assistenziali da esse erogate.

Inoltre, il decreto impugnato conferisce poteri sostitutivi al commissario del Governo (settimo e ottavo comma, dell'art. 1) ed al Ministro della sanità (ottavo comma dell'art. 1) anche nei confronti della provincia ricorrente.

Il secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 35/1991 detta pure disposizioni sulle modalità di svolgimento dei controlli di legittimità e di merito sugli atti adottati dagli organismi delle uu.ss.ll.

Poiché l'art. 1 del d.-l. n. 35/1991 è lesivo delle competenze costituzionali attribuite alla provincia autonoma di Bolzano questa le impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione, da parte dell'art. 1 del d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, 9, primo comma, n. 10 e 16, primo comma, dello statuto speciale per il T.A.A. e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo comma, art. 1 del decreto impugnato contengono la disciplina della costituzione di due nuovi organi delle uu.ss.ll., il comitato dei garanti e l'amministratore straordinario, destinati a soppiantare gli organi attualmente previsti dall'ordinamento regionale e provinciale. La disciplina legislativa statale si spinge a regolare specificamente le modalità di nomina e di elezione di tali nuovi organi, individuandone le relative funzioni e dettando analiticamente le cause di incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario, ed il relativo trattamento economico. La normativa statale impugnata si pone, sotto tale profilo, palesemente in contrasto con le norme costituzionali e legislative che attribuiscono alla regione T.-A.A. ed alla provincia ricorrente, rispettivamente, competenze legislative ed amministrative primarie e concorrenti in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri e di igiene e sanità. L'art. 2 del d.P.R. n. 474/1975 precisa infatti che la regione T.-A.A. «è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri» (primo comma) e che (secondo comma) «rimangono riservate alle province le potestà amministrative in ordine all'istituzione degli enti sanitari ed ospedalieri e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale».

2. — Violazione, da parte dell'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui all'art. 54, primo comma, nn. 5 e 6 dello statuto speciale per il T.-A.A. e relative norme d'attuazione, anche in relazione all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il secondo comma, art. 1 del d.-l. n. 35/1991 detta una nuova normativa sui controlli di legittimità e di merito sugli atti adottati dagli organi delle unità sanitarie locali, in contrasto con la previsione della norma statutaria (art. 54, primo comma, nn. 5 e 6) che riserva alla provincia ricorrente ogni competenza in materia.

3. — Violazione, da parte dell'art. 1, settimo e ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991, delle competenze provinciali di cui agli artt. 9, primo comma, n. 16, 16, primo comma, 87 e 88 dello statuto speciale per il T.A.A.

La normativa statale richiamata in epigrafe prevede l'attribuzione di poteri sostitutivi, conferiti al commissario del Governo ed al Ministro della sanità, poteri che tali organi potrebbero esercitare anche nei confronti della provincia ricorrente. Ma sia la configurazione delle funzioni legislative ed amministrative della provincia autonoma di Bolzano, sia la disciplina statutaria (artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 670/1972) dei poteri del commissario del Governo escludono che quest'ultimo (che non è neppure una «autorità di governo» nel senso richiesto da codesta ecc.ma Corte per il legittimo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e province autonome: da ultimo sentenza n. 49/1991), o il Ministro della sanità, possano legittimamente esercitare poteri sostitutivi nei confronti della provincia ricorrente senza che sia intervenuta in proposito neppure una deliberazione del Consiglio dei Ministri, senza avere ottenuto l'intesa o almeno il parere della provincia medesima, in generale nel più completo dispregio del principio della «leale cooperazione», come è in particolare dimostrato dal fatto che la disciplina impugnata non prevede neppure una previa messa in mora della provincia in ipotesi inattiva mediante diffida ad adempiere entro un determinato termine (da ultimo, ancora sentenza n. 49/1991).

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 1 (spec. secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e decimo comma del d.-l. n. 35/1991, come converito nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

Roma, addì 3 maggio 1991

Prof. avv. Sergio PANUZIO - Prof. avv. Roland RIZ

91C0613

N. 22

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 maggio 1991
(della provincia autonoma di Trento)

Sanità pubblica - Previsione della costituzione di nuovi organi delle uu.ss.ll., in particolare del comitato dei garanti e dell'amministratore straordinario, destinati a sostituire gli organi previsti dal vigente ordinamento regionale e provinciale - Previsione, altresì, di incompatibilità per la nomina ad amministratore straordinario nonché del relativo trattamento economico - Conferimento al commissario del Governo ed al Ministro della sanità di poteri sostitutivi anche nei confronti della provincia di Trento - Asserita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene e sanità e di organizzazione e funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri - Illegittimo esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della provincia di Trento, senza la deliberazione del Consiglio dei Ministri e senza l'intesa o il parere della provincia stessa, in violazione del principio di «leale cooperazione» - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale nn. 177/1988, 460/1989 e 85/1990.

(D.-L. 6 febbraio 1991, n. 35, art. 1, settimo e ottavo comma, convertito in legge 4 aprile 1991, n. 111).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 9, primo comma, n. 10; 18 e 87).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore* sig. Mario Malossini, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 4950 in data 24 aprile 1991, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, per mandato speciale a rogito notaio dott. Pierluigi Motti di Trento in data 30 aprile 1991, n. 56358 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, settimo e ottavo comma, del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, in riferimento all'art. 9, n. 10, all'art. 15 e all'art. 87 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione.

Il d.-l. n. 35/1991, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 111/1991, reca «norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali».

Il tormentato e ben noto provvedimento consta di un solo articolo (art. 2 dispone circa l'entrata in vigore e la presentazione alle Camere del decreto-legge), nei cui 13 commi si prevede che la gestione di ciascuna u.s.l. si affidata temporaneamente ad un amministratore straordinario, nominato dal presidente della regione o della provincia autonoma, secondo un procedimento complesso regolato dal settimo e ottavo comma.

Precisamente si prevede la nomina in ciascuna u.s.l. di un «comitato di garanti», composto da un numero di membri pari a quello dei componenti del disciolto comitato di gestione, ed eletto dal consiglio comunale ovvero dall'assemblea dell'associazione dei comuni (terzo comma: nelle u.s.l. il cui ambito coincida con quello di una comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità).

Il presidente della giunta regionale provvede a formare, sulla base di un avviso pubblico, l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle u.s.l. che debbono possedere requisiti professionali previsti dalla legge. L'elenco, che deve essere costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle u.s.l. esistenti nel territorio regionale o provinciale, deve essere formato sulla base delle verifiche compiute, sui requisiti degli aspiranti, da una commissione di esperti (settimo comma).

Il medesimo settimo comma stabilisce che «decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il Commissario del Governo».

Il termine in questione, peraltro, non è fissato dalla legge (che viceversa prevede la nomina dei comitati di garanti entro il 15 maggio 1991 — quarto comma —; l'indicazione delle «rose» per gli amministratori straordinari entro il 31 maggio — ottavo comma — e la nomina degli amministratori medesimi entro il 15 giugno, ottavo comma).

Tra i soggetti inclusi nell'elenco il comitato di garanti propone «almeno una terna di nominativi», fra i quali la giunta della regione o della provincia autonoma sceglie l'amministratore straordinario.

Ove, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi oggettivi, non fosse possibile scegliere l'amministratorenell'ambito della terna formata dal comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma delibera comunque la nomina scegliernndo nell'ambito dell'elenco.

Qualora il comitato di garanti non provveda alla proposta entro il termine stabilito, e cioè entro il 31 maggio 1991, alla nomina si provvede prescindendo dalla proposta, sempre nell'ambito dell'elenco (ottavo comma).

Lo stesso ottavo comma stabilisce poi che «in caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome, entro il termine suindicato «cioè del 15 giugno 1991, provvede il Commissario del Governo».

Infine l'ultimo punto dell'ottavo comma prevede che il presidente della giunta regionale o provinciale, su conforme delibera della giunta, nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione», provveda alla revoca e alla sostituzione dell'amministratore straordinario; e aggiunge che «nei casi di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità».

Le disposizioni ora ricordate introducono dunque nuove ipotesi di poteri sostitutivi statali nei confronti della provincia autonoma.

È ben noto come il legislatore statale negli anni recenti abbia previsto con sempre maggior frequenza ed estensione il ricorso a poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni e delle province autonome, così di fatto venendo ad alterare profondamente, come è stato esattamente notato, lo stesso disegno costituzionale dell'autonomia regionale (cfr. Caretti, il potere sostitutivo statale: un problema di garanzie procedimentali o sostanziali per l'autonomia regionale, in Le Regioni 1990, p. 1854 e segg.).

Da strumento eccezionale atto a consentire la salvaguardia di interessi essenziali nel caso di inerzia o inadempimento degli organi regionali si giunge di fatto alla previsione di una sorta di ordinaria «supplenza» degli organi statali nel compimento di atti e attività anche di rilievo minore, facendo così del potere sostitutivo statale «il prodotto più aggiornato del principio di supremazia dello Stato nei confronti delle autonomie regionali» (così Caretti, *op. cit.*, p. 1857).

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte ha cercato di porre in qualche modo un argine alla previsione da parte del legislatore statale di poteri sostitutivi, precisando in varie note pronunce i presupposti e i reguisiti cui deve necessariamente essere ancorata la disciplina dei poteri medesimi.

La recente sentenza n. 85/1990 riassume tali presupposti e requisiti ribadendo che in materia di sostituzione di organi statali a quelli regionali in relazione al compimento di particolari adempimenti, il relativo potere deve avere una base legale, deve essere strumentale all'adempimento di obblighi o al perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale, deve essere esercitato da un'autorità di Governo, deve essere assistito da garanzie ispirate al principio della «leale cooperazione» e, infine, deve riguardare attività sottoposte a termini perentori o la cui mancanza metterebbe in serio pericolo la cura di interessi affidati alla responsabilità finale dello Stato» (cfr. anche sentenze nn. 177/1988, 460/1989).

In particolare la sentenza n. 177/1988 (ripresa testualmente dalla sentenza n. 460/1989), precisa che solo a «un'autorità di Governo, nello specifico senso di cui all'art. 92 della Costituzione» può essere conferito siffatto potere, poiché «questo è il piano costituzionalmente individuato per l'adozione di indirizzi o di direttive verso l'amministrazione regionale e per la vigilanza e il controllo nei confronti dell'attuazione regionale dei principi o dei vincoli legittimamente disposti» ai vari livelli, e solo su questo piano «operano organi in grado di vigilare sull'unitarietà e sul buon andamento della complessa amministrazione pubblica e che possono intervenire nei confronti di autonomie costituzionalmente tutelate con poteri così penetranti come quelli sostitutivi nel rispetto delle garanzie fondamentali proprie del nostro sistema Costituzionale, prima fra tutte quella di doverne rispondere al Parlamento nazionale».

Ora, è di tutta evidenza come le due ipotesi di intervento sostitutivo previste rispettivamente dal settimo e ottavo comma dell'art. 1 del decreto impugnato, secondo cui è il Commissario del Governo a provvedere in sostituzione dell'organo regionale, senza essere vincolato ad alcun adempimento procedurale, siano in totale contrasto con i criteri affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il potere è attribuito infatti ad un organo che non è un'autorità di Governo nel senso dell'art. 92 della Costituzione. Come ha precisato, in una fattispecie del tutto analoga, la sentenza n. 177/1988, «l'inidoneità del Commissario del Governo deriva dal fatto che tale organo è, per un verso, costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la titolarità di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni e, per altro verso, non si identifica in nessuno degli organi che l'art. 92 della Costituzione comprende nel concetto di Governo».

Con riguardo alla specifica situazione della ricorrente provincia di Trento, la stessa sentenza sottolineava che «la particolare configurazione del Commissario del Governo nelle due province, come delineata dall'art. 87 dello statuto Trentino-Alto Adige, restringe il potere di vigilanza di tale organo nei confronti delle attività amministrative esercitate dalle province stesse (otre che dagli altri enti pubblici locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato», onde «la carenza di una base costituzionale diretta a legittimare un potere sostitutivo del Commissario del Governo verso attività amministrative proprie delle due province autonome è così netta ed evidente da non meritare ulteriori motivazioni».

Nella specie, poi, a questo vizio fondamentale derivante dalla inidoneità dell'organo designato ad esercitare il potere, si aggiunge la mancanza anche di altri requisiti pure richiesti per la legittima previsione del potere sostitutivo.

Anzitutto, sul piano sostanziale, l'attività regionale nei cui confronti è prevista la sostituzione non è tale per cui la omissione della stessa metterebbe in serio pericolo l'esercizio di funzioni fondamentali ovvero il perseguimento di interessi essenziali affidati alla responsabilità finale dello Stato.

Infatti la gestione delle u.s.l. è assicurata dagli attuali comitati di gestione, e continuerebbe ad esserlo «fino alla nomina dell'amministrazione straordinario», come è espressamente previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato.

Onde la mancata formazione dell'elenco degli aspiranti o la mancata nomina degli amministratori straordinari pregiudicherebbe — o meglio ritarderebbe — solo l'attuazione di un disegno di «commissariamento» transitorio, delle u.s.l., in attesa di una riforma legislativa che da tempo è all'esame, ma non pregiudicherebbe certo il funzionamento delle u.s.l. stesse né soprattutto il soddisfacimento dell'interesse fondamentale alla salute dei cittadini, che non dipende dalla natura dell'organo che gestisce la u.s.l. ma da altre condizioni operative, tecniche e finanziarie.

È altresì lecito quanto meno dubitare che nella specie sia in gioco il perseguimento di interessi tutelati costituzionalmente come limiti all'autonomia regionale (sentenza n. 85/1990).

Quanto alla formazione dell'elenco, poi, non v'è nemmeno un termine perentorio stabilito dalla legge per l'adempimento cui si riferisce il potere sostitutivo.

Sul piano procedurale, infine, non v'è nessuna garanzia. Gli adempimenti considerati sono imposti entro termini incongruamente brevi, e la sostituzione è prevista *de jure*, subito dopo, senza preavvisi n'é diffide di sorta, e addirittura entro termini brevissimi (cinque giorni, nel caso della formazione degli elenchi).

Sotto ogni profilo, dunque, le statuizioni in esame sono lesive dell'autonomia costituzionalmente garantita della provincia ricorrente.

Parimenti illegittima è la previsione dell'ultima parte dell'ottavo comma, secondo cui il Ministro della sanità provvede in via sostitutiva, previo invito agli organi regionali ad adottare le relative misure, alla revoca e alla sostituzione degli amministratori straordinari nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o nei casi di violazione di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Infatti tale potere sostitutivo non si correla al mancato svolgimento di attività «sostanzialmente prive di discrezionalità nell'*an*», bensì all'omissione di un intervento repressivo e sanzionatorio i cui presuppposti sono indicati dalla legge in modo tanto generico ed elastico da comportare una larga discrezionalità di apprezzamento circa la loro sussistenza. Quando infatti ricorrono «gravi motivi»?

Quando possono dirsi violati, non già la legge, ma genericamente «principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione»? Qundo il disavanzo della gestione è talmente «grave» da rendere necessaria e opportuna la revoca dell'amministratore? Com'è evidente, si tratta di altrettante valutazioni discrezionali.

Ma, appunto, prevedere che il Ministro possa sostituirsi alla provincia autonoma nel revocare e sostituire l'amministratore straordinario in base a tale presupposti, la cui sussistenza è oggetto di valutazioni largamente discrezionali, significa prevedere un potere sostitutivo privo dei requisiti affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ciò senza dire che l'attribuzione dell'intervento al singolo Ministro, in veste, sembra di capire di vertice dell'amministrazione statale della sanità, non sembra conforme al modello configurato da questa Corte di intervento riservato ad autorità di Governo; e che la semplice previsione a un invito agli organi regionali ad adottare le misure considerate, senza termini né procedure di diffida, e in mancanza di presupposti oggettivamente indicati sulla cui base dovrebbe constatarsi l'inerzia, non appare idonea a configurare sufficienti ed adeguate garanzie procedimentali, conformi al principio di leale cooperazione.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, settimo e ottavo comma (nelle parti in cui prevedono interventi sostitutivi del Commissario del Governo e del Ministro della sanità), dell'art. 1 d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, in riferimento agli artt. 9, n. 10, 18 e 87 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, nonché alle relative norme di attuazione.

Roma, addì 4 maggio 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA

91C0614

N. 316

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra Tagliapietra Maria Luisa e Sibona Nella

Processo civile - Notificazioni - Notificazioni eseguite dalla parte privata o dal difensore mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento - Omessa previsione - ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoga situazione per l'azione civile nel processo penale - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 137; c.p.p. 1988, artt. 78, secondo comma, e 152 c.d.).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Rilevato:

1) che il difensore dell'attrice — per evitare la prescrizione della domanda, in considerazione del notorio disservizio dell'ufficio notificazioni nella città di Torino — ha provveduto direttamente alla notificazione dell'atto di citazione con plico in raccomandazione con avviso di ricevimento;

2) che la convenuta — come da cartolina avviso di ricevimento prodotta dall'attrice — ha regolarmente ricevuto il plico e, quindi, l'atto di cui sovra, ma non si è costituita in giudizio;

3) che il difensore dell'attrice ha chiesto — nonostante la mancata comparizione della convenuta — la declaratoria di validità della notificazione della citazione e, quindi, la dichiarazione di contumacia della convenuta, sostenendo:

a) in principalità: il superamento dell'art. 137 del c.p.c. determinante la competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari per la notificazione degli atti in forza della successiva emanazione dell'art. 152 del codice di procedura penale, anche con riferimento al n. 2 dell'art. 78 di detto codice, che consente ai difensori di sostituirsi agli ufficiali giudiziari in tale attività di notificazione degli atti;

b) in subordine: l'incostituzionalità dell'art. 137 del codice di procedura civile;

OSSERVA

In diritto si prospettano le considerazioni che seguono:

A) il problema in ordine alla validità della notificazione così come effettuata nel caso di specie non si sarebbe posto se la convenuta — come avrebbe potuto fare sulla base della piena conoscenza dell'atto come risulta dalla sottoscrizione della cartolina di ritorno — si fosse costituita in giudizio: tale costituzione, infatti, avrebbe sanato qualsiasi nullità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 della c.p.c.

Il problema esiste proprio in quanto la convenuta — per quanto resa di fatto consapevole della citazione — non si è costituita;

B) tale problema non può essere risolto nel senso proposto in via principale dalla difesa dell'attrice, cioè con declaratoria di validità della notificazione della citazione.

Infatti l'art. 137 del c.p.c. — disposizione dettata per il processo civile — non può considerarsi, neppure tacitamente, abrogato dall'art. 152, neppure in relazione al n. 2 dell'art. 78, del nuovo codice di procedura penale, che riguarda il processo penale e non quello civile.

La difesa dell'attrice prospetta una interpretazione analogica: questa è indubbiamente ammissibile, ma soltanto nei limiti dell'art. 12 delle preleggi, cioè quando (secondo comma di tale norma) non è possibile decidere «con una precisa disposizione»; però il precedente comma codifica, con criterio pregiudiziale e primario d'interpretazione quello del «significato proprio delle parole» e tale significato emerge in modo chiaro e palese dall'art. 137 del c.p.c. che non lascia spazio alla tesi dell'attrice anche in considerazione dell'identico testo dell'art. 137 della riforma che entrerà in vigore il 1° gennaio 1992;

C) ritiene, tuttavia, il giudicante che il concetto di analogia esposto dal difensore di parte attrice (norme uguali per situazioni uguali) meriti attenzione per l'esame della subordinata eccezione d'incostituzionalità.

Infatti, le «parti private» del processo penale e di cui all'art. 152 del c.p.p. e i loro difensori, sul piano delle loro esigenze in tema di azione e di difesa non sembrano, quantomeno nell'ambito limitato delle notificazioni degli atti, meritare un privilegio determinante una specie di *capitis diminutio* ai danni delle parti private e loro difensori nel processo civile.

Ad esempio, non si comprende — sul piano di una giustificata disparità di trattamento che trovi un suo fondamento, in sede di contemperamento, con un'altra valenza costituzionalmente sancita — perché il difensore della parte privata possa direttamente notificare, in sede di processo penale, per mezzo del servizio postale (vedasi art. 78, n. 2; in relazione all'art. 152 del c.p.p.) una costituzione di parte civile (e tutti gli atti ad essa conseguenti) mentre altrettanto non è consentito, per quanto attiene alla notificazione di un atto di citazione, al difensore della parte privata in sede di processo civile nonostante che questo, sul piano del disservizio degli ufficiali giudiziari, sia notoriamente ben più pregiudicato di quello penale, non disponendo degli ufficiali di polizia giudiziaria, e dei fonogrammi in tale processo previsti in alternativa agli ufficiali giudiziari.

In buona sostanza, proprio perché il rigoroso disposto dell'art. 137 del c.p.c. non consente, neppure in sede di interpretazione analogica con riferimento agli artt. 78, n. 2 e 152 del c.p.p., alla parte privata ed al suo difensore agenti in sede civile, di provvedere direttamente alla notificazione degli atti con lettera raccomandata, si ha, a causa del combinato disposto delle sovracitate norme, una questione di legittimità costituzionale, che deve involgere altresì l'art. 137 del codice di procedura civile, per difformità agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che non si ritiene manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica e l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 137 del c.p.c., 78, n. 2, e 152 del c.p.p. di cui alle eccezioni di parte attrice;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti di causa alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, altresì, di comunicarla al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Torino, addì 14 febbraio 1991

Il giudice conciliatore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

91C0594

N. 317

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Gasbarri Gabriella

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - inapplicabilità della disciplina (rivalutazione monetaria e interessi legali) prevista dall'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. in caso di ritardato pagamento per i crediti di lavoro - Disparità di trattamento rispetto a tali crediti - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.

(C.P.C., art. 429, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritenuto che l'appello dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del pretore di Viterbo in data 9 gennaio 1990, n. 98, mentre non appare fondato in punto *an debeatur*, trova supporto invece, con riferimento al cumulo delle rivalutazioni ed interessi operato nella condanna di cui alla sentenza appellata, nelle decisioni della Corte suprema di cassazione, sezioni unite, 1° dicembre 1989, n. 5299;

che, peraltro, con ordinanza 7 febbraio 1910, n. 74, la stessa Corte ha sollevato eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 429 del c.p.c., nella parte in cui esclude la sua applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali come quello per cui è causa — in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Ritenuto di poter pienamente condividere l'ampia motivazione di cui alla citata ordinanza e che la questione è rilevante nel presente giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e nei sensi di cui in premessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0595

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

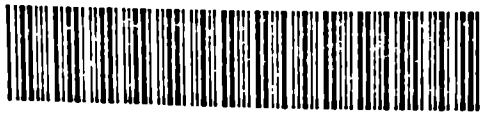

L. 3.600